

CXCIX.

TORNATA DEL 1° APRILE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Approvazione del disegno di legge per diminuzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari — votazione a scrutinio segreto del predetto progetto di legge, e dell'altro ieri approvato per l'assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 — Svolgimento della interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano al Ministro dei Lavori Pubblici intorno ai motivi del ritardo nella intrapresa della costruzione della linea ferroviaria Valsavoia-Caltagirone — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica dell'interpellante e parole del Ministro — Approvazione del progetto di legge pel distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate-Pozzolo — Discussione del progetto di legge: Stipendi dei maestri elementari — Dichiarazioni del Ministro della Istruzione Pubblica in ordine alle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Saracco, Relatore — Nuove osservazioni del Ministro e del Relatore — Lettura del progetto di legge — Considerazioni del Senatore Marescotti — Risposta del Ministro della Istruzione Pubblica — Replica del Senatore Marescotti e nuove osservazioni del Ministro della Istruzione Pubblica — Chiusura della discussione generale — Avvertenze del Senatore Saracco, Relatore, sull'art. 1 — Risposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Osservazioni del Senatore Corsi L. sulla proposta dell'Ufficio Centrale di soppressione dei due ultimi comma accettata dal Ministro, ed approvazione dell'art. 1, non che degli articoli 2, 3, 4 e 5 ultimo del progetto previa avvertenze del Senatore Riberi all'art. 2, cui risponde il Relatore, ed osservazioni dei Senatori Vallauri, Cantoni e del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Relatore — Proclamazione del risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta — Ordine del giorno per la seduta successiva.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il signor Ministro delle Finanze: poi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe per prima cosa la votazione a scrutinio segreto del

progetto di legge per l'approvazione del bilancio, di assestamento dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886.

Questa votazione potrà farsi più tardi.

Approvazione del progetto di legge N. 270.

PRESIDENTE. Ora passeremo al N. 2 dell'ordine del giorno che reca: « Discussione del progetto di legge per diminuzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli, dei quali si darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. legge:

Art. 1.

Sono modificati come appresso i seguenti dazi d'entrata della tariffa doganale:

(10) Caffè	per quintale L. 140	»
(13) Zucchero:		
a) di prima classe	»	» 78 50
b) di seconda classe	»	» 65 25
(14) Confetti e conserve:		
con zucchero o miele	»	» 80 »
(16) Siroppi:		
a) per bibite	»	» 55 »
b) di fecola	»	» 30 »
(18) Cioccolata	»	» 120 »
(28) Tabacco:		
a) in foglie e costole di foglie	(proibito)	
b) in sigari manilla, avana, uso avana e spagnolette . . . al chilog. L.	35	»
c) fabbricato di qualsiasi altra qualità	»	» 20 »

Al numero 9 c) della tariffa doganale è aggiunta la seguente nota:

Per le essenze spiritose di rhum, cognac e altre contenenti spirito, sarà, oltre il dazio, riscossa una sopratassa di lire 85 il quintale, anche senza diffalcare il peso de' recipienti intermediati.

Fermo il disposto della nota aggiunta al n. 8 della tariffa doganale, non è ammesso in nessun caso lo sdaziamento degli olii minerali a peso netto reale o a peso netto legale.

(Approvato).

Art. 2.

È ammessa la restituzione del dazio sullo zucchero greggio importato, destinato all'esportazione, dopo essere stato raffinato.

Le raffinerie le quali domanderanno di poter godere di questo beneficio, non potranno immettere nei loro opifizi zuccheri di ricchezza inferiore a 80 per cento, nè maggiore di 98 per cento; saranno soggette alla vigilanza permanente degli agenti di finanza e dovranno rimborsare le relative spese.

(Approvato).

Art. 3.

Per tutti gli zuccheri immessi in dette raffinerie, qualunque ne sia la destinazione, sarà determinata la quantità di prodotto cristallizzabile con l'analisi polarimetrica, dedotte le ceneri e il glucosio.

Il coefficiente di riduzione dei gradi polarimetrici è fissato a due, tanto per le ceneri, quanto pel glucosio. Non si terrà conto delle frazioni di grado, se saranno inferiori a un decimo e nel calcolare il rendimento del greggio in zucchero cristallizzabile, sarà consentito un abbuono di uno e mezzo per calo di raffinazione.

(Approvato).

Art. 4.

Per la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati esportati, sarà tenuto calcolo della ricchezza media di tutto lo zucchero immesso nell'opificio, per la raffinazione, in ciascun semestre. Giusta i risultamenti di questa media sarà determinato l'ammontare del rimborso finale della tassa pagata sul greggio per lo zucchero raffinato esportato nel semestre. Al momento dell'esportazione per ogni quintale di zucchero raffinato sarà, provvisoriamente, rimborsata una somma corrispondente a lire 68 per ogni quintale di zucchero raffinato.

Agli effetti delle disposizioni della presente legge concernenti la restituzione del dazio, saranno considerati raffinati gli zuccheri, che, previo accertamento della purezza da parte degli agenti della finanza, saranno esportati in pani o saranno ridotti in polvere alla presenza degli agenti medesimi.

Gli zuccheri in pani saranno calcolati pel loro peso totale soltanto allora che siano assolutamente puri, duri e secchi.

(Approvato).

Art. 5.

Un regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato, stabilirà quali siano i requisiti d'ordine tecnico che le raffinerie dovranno presentare per essere ammesse alla restituzione del dazio, le dogane dalle quali potrà aver luogo l'importazione degli zuccheri destinati alla raffinazione e indicherà le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge risguardanti la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati, destinati all'esportazione.

(Approvato).

Art. 6.

Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 44 45 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, e di lire 49-65 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto.

(Approvato).

Art. 7.

La restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati all'esportazione all'estero, sarà concessa nella misura indicata nella tabella allegato A, che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

È imposta una tassa sulla fabbricazione del glucosio di lire 10 al quintale, che sarà pagata direttamente dai fabbricanti in ragione della quantità del prodotto, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale.

(Approvato).

Art. 9.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti im-

portati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e cinquanta centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15 56 del termometro centigrado.

(Approvato).

Art. 10.

I fabbricanti di spiriti di 1^a categoria, che versino la tassa direttamente in tesoreria, potranno essere dispensati dalla cauzione prescritta dall'articolo 11 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), quando si assoggettino al deposito dello spirito prodotto in appositi magazzini che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

In questo caso la tassa sarà pagata a misura della estrazione dello spirito dal magazzino, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione bimestrale, che si effettua sulla indicazione del misuratore meccanico applicato agli apparecchi di prima distillazione della fabbrica.

Con decreto reale si provvederà al conguaglio del carico del fabbricante, determinato dalle successive liquidazioni bimestrali, col registro di deposito dello spirito.

Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche di 1^a categoria, i termini attualmente in vigore pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.

Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cesserà appena la fabbricazione venga riattivata.

(Approvato).

Art. 11.

All'art. 17 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), è aggiunto il seguente inciso:

L'applicazione del misuratore potrà essere richiesta dagli stessi fabbricanti:

a) per le distillerie a vapore;

b) per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacità complessiva non inferiore a ettolitri 50;

c) per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.

(Approvato).

Art. 12.

Nei casi di esportazione, la misura della restituzione della tassa pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali, quanto sotto forma di mosti, è elevata al 90 per cento.

Pei vini conciatati all'infuori della diretta sorveglianza dell'amministrazione, pel vermouth e per i liquori, esportati in botti o bottiglie, la restituzione sarà fatta per intero. La quantità di spirito da servire di base a tale restituzione sarà però aumentata del 10 per cento per compensare i disperdimenti nella fabbricazione.

(Approvato).

Art. 13.

Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sarà conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi venti per grado ed ettolitro.

Sull'alcool adoperato nella fabbricazione della enocianina, la tassa sarà restituita per intero.

(Approvato).

Art. 14.

A decorrere dal 26 febbraio 1886, la restituzione della tassa per gli spiriti esportati tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciatati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, si farà nella misura e sulla base della tassa stabilita con la presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

Per la determinazione della quantità in volume degli spiriti che provengono dall'estero, è data facoltà al Governo del Re di rivedere le tabelle attualmente in vigore, sia per la riduzione del peso in volume, sia per tara dei recipienti.

(Approvato).

Art. 16.

È data facoltà al Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato, di estendere temporaneamente l'obbligo della bolla di circolazione per l'alcool di forza superiore a 75 gradi dell'alcoolometro ufficiale e in quantità superiore a un ettolitro viaggiante nell'interno del territorio, applicando le discipline generali del regolamento doganale per la circolazione nella zona doganale.

Il Governo pubblicherà, entro due mesi dalla data della promulgazione della presente legge, un elenco dei comuni compresi nelle zone doganali di sorveglianza stabilite in forza delle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 17.

La tassa interna di fabbricazione e la sovrata tassa all'entrata nel Regno sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza industrialmente preparata in modo che nel consumo possa adoperarsi negli usi della cicoria preparata e del caffè, è fissata nella misura di lire 50 al quintale.

Non sarà dovuta restituzione per la maggior tassa riscossa per effetto dell'anzidetta legge 29 novembre 1885.

La nuova misura andrà in vigore un mese dopo la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

Per la cicoria preparata che venga esportata all'estero, sarà concesso il disgravio della tassa nella misura del 90 per cento, nei modi e nelle forme da determinarsi con regolamento che sarà approvato per decreto reale.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la tariffa del prezzo di vendita dei tabacchi contenuta nella tabella Allegato B, che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Sono approvate le modificazioni alle leggi sul lotto pubblico, contenute nell'Allegato C.

Questo Allegato fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 21

Il prezzo di vendita del sale comune, macinato e raffinato, è diminuito di centesimi venti per chilogramma.

È approvata la tariffa dei prezzi di vendita delle varie qualità di sale contenuta nella tabella Allegato D, che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

Per le carni salate, il burro salato e i formaggi, prodotti nei luoghi dov'è in vigore la privativa del sale, e che si esportano all'estero, la restituzione della tassa sul sale si effettuerà nella misura indicata nella tabella Allegato E, che fa parte integrante della presente legge.

È convalidato, pel tempo anteriore alla presente legge, il R. Decreto 11 gennaio 1885, n. 2881 (serie 3^a), che concesse pei formaggi di Tenda e dei luoghi limitrofi e per lo stracchino di Milano esportati all'estero, la restituzione della tassa sul sale nella misura seguente:

Per ogni quintale di formaggio denominato:

di Tenda	{	Gruyère.	L. 2	20
		Castelmagno, bruse fontina »	1	20
	stracchino di Milano	»	1	20

(Approvato).

Art. 23.

I magazzinieri di vendita, gli spacciatori all'ingrosso, i rivenditori speciali e i rivenditori, dovranno pagare all'Erario il maggior prezzo dei tabacchi, per le scorte che esistevano presso di loro il giorno in cui è entrata in vigore la nuova tariffa per effetto della legge 29 novembre 1885.

I magazzinieri di vendita e gli spacciatori al-

l'ingrosso, saranno compensati a generi delle differenze che risulteranno nel valore dei sali; i rivenditori saranno rimborsati in danaro.

(Approvato).

Art. 24.

Restano fermi gli effetti della legge 29 novembre 1885, in sino a che non entrerà in vigore la presente legge.

(Approvato).

Art. 25.

I regolamenti da compilarli per la esecuzione della presente legge, dovranno essere approvati e pubblicati, entro quattro mesi dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

L'articolo 28 della legge 15 giugno 1865 sulla privativa dei sali e tabacchi, è modificato come segue:

« Art. 28. Sono ritenuti colpevoli di contrabbando:

« 1. Quelli che producono, fabbricano, o preparano sale e tabacco senza aver adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti. In questi casi i contravventori, oltre alla pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione;

« 2. Quelli che in contravvenzione al divieto di cui all'articolo 19^o della presente legge, vendono, cedono o acquistano sali dati dalle finanze a prezzi eccezionali;

« 3. Quelli che producono, fabbricano, preparano o spacciano al pubblico ogni altra sostanza collo scopo di surrogarla all'uso del tabacco da fumo e da fiuto.

« In questi casi la multa è la metà di quella determinata nei precedenti articoli 23 e 24.

« 4. Quelli che detengono meccanismi ed utensili preordinati alla manipolazione del tabacco. In questo caso la multa è la metà di quella determinata al n. 4 del precedente articolo 23 ».

(Approvato).

Art. 27.

I contravventori, le merci, i generi di privativa, e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione al regolamento doganale o alla legge sulle privative, quando in prossimità del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il più vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovrà prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identità.

In tali casi il processo verbale di contravvenzione sarà redatto da uno degli ufficiali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.

La quota, che, a termini degli articoli 91 del regolamento doganale e 43 della legge sulle privative, nella ripartizione delle multe e altri prodotti della contravvenzione spetta al ricevitore doganale o al magazzino delle privative, sarà negli anzidetti casi devoluta allo spacciatore all'ingrosso dei sali e tabacchi.

In tutti gli altri casi, la quota stessa spetterà al ricevitore doganale o al magazzino delle privative, che avrà redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, o andrà divisa fra i due, quando il contabile, che avrà redatto il processo verbale della con-

travvenzione, non sarà lo stesso che ne avrà tenuta la successiva gestione.

La quota, che, a tenore dell'art. 91 del regolamento doganale, spetta al tenente o sottotenente nel cui circondario si è fatto il processo verbale, o a quell'altro impiegato che avrà avuto il comando di coloro che scopersero la contravvenzione, sarà d'ora innanzi, per metà soltanto attribuita al tenente o sottotenente, o all'impiegato suddetti; e per l'altra metà sarà devoluta a costituire un fondo da rimanere a disposizione della direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scovrire contrabbandi.

Le presenti disposizioni saranno applicabili anche alle altre leggi gabellarie in quanto non abbiano all'uopo disposizioni speciali e si riferiscano al regolamento doganale.

(Approvato).

Art. 28.

Sono approvate le modificazioni alla legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3^a), sulla guardia di finanza, contenute nell'Allegato F^o, che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

ALLEGATO A.

Restituzione di tassa sullo zucchero per prodotti che si esportano all'estero.

M E R C I	Unità che serve di base alla restituzione	Somma da restituire per ogni unità	Quantità minima ammessa alla restituzione
Vermouth a uso Torino, contenente zucchero . . .	Ettolitro	4 20	Litri 100
Cedri, aranci, limoni e loro scorze canditi	Quintale	51 20	Chilogr. 25
Frutti canditi alla portoghese e alla parigina . . .	»	51 20	» 25
Frutti canditi alla marsigliese, cioè, al giulebbe . .	»	38 40	» 25
Frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima cottura.	»	38 40	» 25
Castagne diacciate (marrons glacés).	»	19 20	» 25
Castagne in conserva	»	27 95	» 25
Confetti	»	44 15	» 25
Mostarda composta allo zucchero.	»	24 15	» 100
Torrone composto allo zucchero	»	8 45	» 50
Latte condensato	»	Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.	» 500
Cioccolata senza cannella.	»	72 65	» 25
Cioccolata con cannella.	»	76 30	» 25
Citrato di magnesia	»	Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.	» 100

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

ALLEGATO **II**.

Tariffa dei tabacchi fabbricati nello Stato.

QUALITÀ DEI TABACCHI e loro denominazione	Prezzo di vendita dai magazzinieri ai rivenditori per chilogramma	Prezzo di vendita dai rivenditori al pubblico			
		all'ingrosso per chilogramma	al minuto		
			base del prezzo	Prezzo	
Rapati.					
Qualità superiore.	14 50	14 »	Ettogramma	1 50	
Prima qualità	9 10	9 50	»	1 »	
Seconda qualità	4 60	4 80	»	0 50	
Polveri.					
Qualità superiore.	14 »	14 50	»	1 50	
Prima qualità	9 10	9 50	»	1 »	
Caradà e Zenziglio.					
Qualità superiore.	14 »	14 50	»	1 50	
Prima qualità	9 10	9 50	»	1 »	
Seconda qualità	5 30	5 80	»	0 60	
Trinciati.					
Turco	Serraglio	36 »	38 »	»	4 »
	Sceltissimo	27 50	28 50	»	3 »
	Scelto	22 75	23 75	»	2 50
Dolce	Superiore	16 20	19 »	»	2 »
	1 ^a qualità	14 »	14 50	»	1 50
Forte	Superiore	14 »	14 50	»	1 50
	1 ^a qualità	10 90	11 40	»	1 20
	2 ^a id.	7 10	7 60	»	0 80
Sigari.					
Superiori ed uso esteri	1 ^a qualità	54 »	57 »	per sigaro	0 30
	2 ^a id.	45 »	47 50	»	0 25
	3 ^a id.	36 »	38 »	»	0 20
	4 ^a id.	32 60	34 40	»	0 18
Scelti	22 »	22 80	»	0 12	
Comuni	1 ^a qualità	18 50	19 »	»	0 10
	2 ^a id.	13 60	14 25	per due sigari	0 15
	3 ^a id.	9 »	9 50	per sigaro	0 05
Spagnolette.					
Prima qualità	14 90	15 30	per spagnoletta	0 08	
Seconda id.	11 »	11 50	»	0 06	
Terza id.	7 »	7 50	»	0 04	
Polvere antisettica	al quintale 45 »	al miriagramma 5 »	»	»	

Avvertenze.

È vendita al minuto dei tabacchi sia in polvere, sia trinciati quella di quantità minore di cinque ettogrammi. Pei sigari e per le spagnolette è vendita al minuto quella di un numero minore di pezzi cento. Il chilogramma è ragguagliato a numero duecento sigari o spagnolette.

Le boette da un ettogramma dei tabacchi da fiuto, i pacchetti dei trinciati *turco*, non che quelli da mezzo ettogramma dei trinciati superiori, e quelli da un ettogramma dei trinciati prima qualità dovranno vendersi interi.

La vendita dei nuovi sigari comuni di terza qualità a centesimi cinque avrà principio appena che l'Amministrazione sia in grado di eseguirne la somministrazione.

Fino all'esaurimento delle scorte i sigari ordinari compresi nella precedente tariffa saranno venduti a lire 11 al chilogramma pei rivenditori, ed a lire 11.50 il chilogramma, ed a centesimi 6 al sigaro pel pubblico.

La polvere antisettica deve essere venduta in sacchine da un miriagramma.

Pei sigari *uso esteri* è considerata vendita all'ingrosso quella di una intera cassetta, qualunque sia il numero dei sigari in essa contenuti.

ALLEGATO C.

Modificazioni alle disposizioni vigenti sul Lotto pubblico.

Art. 1.

È soggetto alla tassa del 10 per cento l'importo dei biglietti emessi nelle pubbliche lotterie, permesse dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 1880, n. 5744, serie 2^a, depurato solo dalla tassa di bollo.

Sono vietate le forme di lotterie che non si prestano all'applicazione della tassa.

Art. 2.

La tariffa del giuoco del lotto, annessa al decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, serie 3^a, è modificata come appresso:

SORTI DEL GIUOCO	Posta minima per ogni combinazione	Premio per ogni combinazione
Estratto semplice	L. 0 08	Dodici volte e mezzo la posta.
Id. determinato	» 0 08	Sessantadue volte e mezzo la posta.

Il prezzo minimo di ogni biglietto è di centesimi dodici per i giuochi compartimentali, fermo restando quello di centesimi venti per i giuochi extracompartimentali.

Art. 3.

Il termine di prescrizione delle vincite, di cui all'articolo 18 del precitato decreto 10 aprile 1881, è ridotto a giorni trenta, salvo ai giuocatori il diritto di denunziare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre il biglietto nei successivi due mesi.

Art. 4.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sarà provveduto per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

ALLEGATO **D.**

Tariffa dei prezzi per la vendita dei sali.

QUALITÀ DEI SALI	PREZZO per Quintale		Avvertenze
	ai rivenditori	al pubblico	
Comune e di Salsomaggiore	33 50	35 »	Nella vendita al minuto il prezzo è sempre proporzionato a quello all'ingrosso.
Macinato e di Volterra	44 50	46 »	
Raffinato in pacchi	54 50	56 »	La vendita al minuto del sale raffinato non può essere minore del pacco di mezzo chilogrammo.
Sale proveniente dalla depurazione dei nitrati	»	6 »	Il sale che proviene dalla depurazione dei nitrati (salaccio), sarà venduto per uso esclusivo delle industrie, cui è concesso il sale a prezzo di favore, e sempre che se ne trovi nei magazzini del Governo.
Per le fabbriche di soda e riduzione dei minerali	»	di costo	
Per le industrie che lo adoperano come materia prima e per l'agricoltura (concime) previa sofisticazione	»	12 »	
Sale preparato per la pastorizia	»	12 »	
Per la salagione dei pesci	»	15 »	I salatori dei pesci si uniformeranno alle norme prescritte per garantire l'Amministrazione della differenza fra il prezzo di favore e quello comune.
Per i sorbettieri	»	25 »	Il prezzo controindicato resta in vigore fino al 10 luglio 1887, in conformità alla legge n. 3199 del 28 giugno 1885.

(Approvato).

ALLEGATO E.

Restituzione della tassa del sale pel burro, pei formaggi e per le carni che si esportano all'estero.

Per ogni quint. di burro salato . . .	L. 0. 90
» di formaggi di grana, Emmenthaler, Gruyère e Gorgonzola . . .	» 1. 65
» di formaggi pecorini e caciocavalli	» 2. 40
» di formaggi Gruyère di Tenda	» 1. 10
» di formaggi Castelmagno, Bruss e Fontina di Tenda	» 0. 60
» di stracchino di Milano	» 0. 60
» di carni insaccate	» 1. 00
» di carni preparate con salamoia e strofinatura di sale	» 3. 00

(Approvato).

ALLEGATO F.

Modificazioni alla legge 8 aprile 1881, n. 149, serie 3, sulla Guardia di finanza.

Art. 1.

Gl'iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo delle guardie di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi che loro spetterebbe nel regio esercito e nella regia armata di mare, finchè continuano a rimanere nelle guardie stesse.

Art. 2.

Gl'iscritti di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel Corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel regio

esercito o nella regia armata di mare, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio sia sotto le armi, sia in congedo illimitato secondo la posizione della classe stessa.

Art. 3.

I sott'ufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata, potranno essere ammessi nel Corpo delle guardie di finanza col grado di sotto brigadiere, senza esami, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Art. 4.

Agli esami pel posto di sotto ispettore potranno concorrere, coi tenenti del Corpo, anche gli impiegati doganali con stipendi non inferiori alle lire 2000.

Art. 5.

Le promozioni di classe negli ispettori potranno essere fatte per due terzi a titolo di anzianità, e per un terzo a scelta.

Art. 6.

È istituito un deposito d'istruzione speciale per preparare agli esami di sotto brigadiere i giovani arruolati nel Corpo, e forniti di licenza ginnasiale o tecnica. Dopo un corso non minore di quattro mesi, gli allievi di tale deposito, superando felicemente gli esami, potranno essere promossi sotto brigadieri.

Art. 7.

Alla tabella dei gradi e dei soldi, ed a quella delle pensioni pei sott'ufficiali e per le guardie, annesse alla precitata legge, sono sostituite le due tabelle unite al presente allegato, che ne fanno parte integrale.

Art. 8.

Cogli aumenti fatti sui soldi della bassa forza, giusta l'annessa prima tabella, restano sop-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

pressi i premi di seconda e terza ferma, e niuno potrà essere guardia scelta se non dopo cinque anni di servizio prestato nel Corpo.

Art. 9.

Per la sorveglianza sulle dogane, sulle private, sul dazio di consumo e sulle imposte di produzione, l'amministrazione potrà mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo delle guardie di finanza, e della relativa spesa, un contingente sedentario, costituito di agenti del Corpo non più adatti al servizio attivo, o di individui congedati dal Corpo medesimo per fine di ferma o per riforma, che possono essere riammessi, purchè abbiano i necessari requisiti, escluso quello dell'età.

PRIMA TABELLA.

Dei gradi e dei soldi.

	Soldi annui
Ispettori:	
Un terzo di 1 ^a classe	L. 4000
Un terzo di 2 ^a classe	» 3500
Un terzo di 3 ^a classe	» 3200
Sotto ispettori	» 3000
Tenenti:	
Metà di 1 ^a classe	» 2500
Metà di 2 ^a classe	» 2100
Sottotenenti	» 1700
Marescialli	» 1300
Brigadieri	» 1200
Sotto brigadieri	» 1000
Guardie:	
Scelte durante la 1 ^a ferma	» 810
Scelte dopo la 1 ^a ferma	» 900
Comuni durante la 1 ^a ferma	» 750
Comuni dopo la 1 ^a ferma	» 810
Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:	
Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di mare lire 120.	
Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti lire 96.	
Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di porto, lago o laguna lire 72.	

Un'indennità pari al decimo del soldo è accordata ai tenenti e sottotenenti non alloggiati in caserma.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e d'ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie, saranno determinate per decreto reale.

SECONDA TABELLA.

Delle pensioni pei sottufficiali e per le guardie.

	Pensione accordata per	
	15 anni di servizio	30 anni di servizio
	Lire	Lire
Maresciallo	330	980
Brigadiere	300	900
Sotto brigadiere	250	770
Guardia scelta	230	700
Guardia comune	200	600

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* sopra indicati.

Alla vedova del defunto senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito;

Alla vedova del defunto con prole, la metà;

Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà, ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età sino a che siano tutti maggiorenni.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute o che lo lasciano volontariamente.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e di madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

Votazione a scrutinio segreto dei progetti

N. 269 e 270.

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano, ma non essendo ancora l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, procederemo intanto alla votazione dei due progetti di legge già discussi ed approvati nelle sedute di ieri ed oggi.

(Il Senatore, Segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

Interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano al Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte. Intanto passiamo alla « Interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano al Ministro dei Lavori Pubblici intorno ai motivi del ritardo nell'intrapresa della costruzione della linea ferroviaria Valsavoia-Caltagirone ».

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

La parola spetta al Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Signori Senatori. La legge del 29 luglio 1879, designava al n. 31, quale linea ferroviaria di terza categoria, quella Valsavoia-Caltagirone; e l'art. 15 della stessa legge affermava un principio per cui si voleva incoraggiare ciascun ente morale, interessato alla costruzione delle linee, a fare delle anticipazioni e, per mezzo di queste, assicurarsi la preferenza nella costruzione.

Gli enti morali, per la linea Valsavoia-Caltagirone, si affrettarono a raccogliere i mezzi di valersi del diritto loro riconosciuto dalla legge. E quando cotesti mezzi furono pronti, sopravvenne un'altra legge, quella del 5 giugno 1881, la quale, all'art. 3, diè facoltà al Governo di ricevere dagli enti anticipazioni anche per determinati tronchi delle linee da costruirsi; e coll'art. 9 diè abilitazione al Governo di affrettare l'esecuzione delle linee in misura superiore ai pagamenti che sarebbero seguiti secondo gli stanziamenti in bilancio; nè pel ritardo dei pagamenti sarebbe stato corrisposto interesse ai costruttori.

Gli enti locali della linea Valsavoia-Caltagirone, per l'accennato doppio incoraggiamento,

raccolsero i fondi; li offrirono tutti quanti, rinunciando alle dilazioni nei pagamenti, fissate nella legge del 1879; frattanto s'indebitarono.

Fecero i primi versamenti, ma la strada non si costruiva.

Intanto col bilancio del 1882, presentato nell'anno 1881, sorgeva in loro la speranza di vedere investiti, se non altro, i fondi da loro stessi raccolti; chè si stanziava una piccolissima somma di lire 100 mila a debito dello Stato. Quella speranza si traduce in vero diritto con la legge 5 luglio 1882, con cui si determina il minimo dell'annuale quota che lo Stato avrebbe contribuito per la costruzione dell'accennata linea. Succede quindi la crisi ministeriale, e non si fa più nulla.

Il diritto degli enti consorziali rimane lettera morta; ed è a deplorare fra noi il difetto di qualsiasi guarentigia per ottenere l'esecuzione delle leggi, fosse pure nella parte contrattuale, per la quale, almeno, occorrerebbe fosse sanzionata la responsabilità degli inadempienti, e investita l'autorità giudiziaria del potere di far osservare e mettere in atto la legge. Allora non si giungerebbe a tanta e sì frequente violazione di essa.

L'onorevole Ministro Genala però, più tardi, persuaso del dovere non solo politico, ma legale e contrattuale, fece un tentativo di appalto del primo tronco Valsavoia-Fondaco-Leone. Ma forse per non essersi tenuto presente, da coloro che prepararono gli avvisi d'asta, che tra somme versate dai Comuni e dalla Provincia, e somme dovute dal Governo per effetto della legge del 1882 che determinò le rate annuali approssimative che lo Stato avrebbe, per ciascuna linea e per questa in specie, dovuto erogare, si stabilirono con tanta scarsezza e ritardo i pagamenti senza interessi, da rendere assolutamente impossibile che qualcuno attendesse all'appalto. Il tentativo era illusorio; e di fatti andò deserta l'asta.

Chi ha l'onore di parlare ne mosse doglianza in Senato; ed ebbe affidamento che si sarebbero rifatti gli avvisi, tenendo conto delle fatte avvertenze, e non più per Valsavoia-Fondaco-Leone soltanto, ma per Valsavoia-Scordia, vale a dire per due piccoli tratti insieme.

Credo che i nuovi avvisi siano stati fatti; ma suppongo che di poco o di nulla si sia mutato il sistema, di non voler pagare il giusto; cosicchè

verun appalto seguì. Nè poteva essere altrimenti, perchè, quando si fa appello al capitale degli intraprenditori per eseguire costruzioni all'apparente prezzo fissato negli studî, il cui pagamento però si deve fare parecchi anni dopo eseguiti e consegnati i lavori, per ciò stesso si riduce *a priori* il prezzo del 10, del 20, del 25 e anche di più per 100; quindi, o liti e pessimi appaltatori, o impossibili appalti.

Intanto si maturavano le sorti della grave legge per la concessione dell'esercizio di tutte le ferrovie dello Stato; e con essa chiedevansi facoltà al Governo di dare alle future Società la concessione delle nuove costruzioni. Quel fatto da me ravvisavasi nocivo alla sorte della linea; imperocchè sarebbe valso, pensavo, a ritardarne di più l'esecuzione. Ma mi tacqui; perchè gli enti locali, e in ispecie i loro rappresentanti nell'altro ramo del Parlamento, credevano invece giovevole che la legge avesse il suo corso, e che si concedesse il ritardo ancora di un anno per la intrapresa dei lavori. La legge seguì, è quasi un anno, e fatalmente strada non se n'è fatta, e neppure vi è alcun indizio di cominciamento.

Ecco la ragione della mia interpellanza; anzi la ragione della qualifica che non ho udito leggere dal banco della Presidenza « di eccessivo » da me data al ritardo frapposto finora nell'intrapresa della costruzione della linea Valsavoia-Caltagirone.

E come non essere eccessivo cotanto ritardo? Gli enti locali da sette anni sono in diritto di veder costruita la strada; hanno versato tutta la quota da loro dovuta secondo l'ultima legge, e avrebbero fatti maggiori versamenti se la legge ultima non fosse intervenuta a dispensarneli. Lo Stato, a tutto il 1886, deve un milione novecento settanta mila lire del suo, secondo gli stanziamenti promessi colla legge del 1882; imperocchè con quella legge, dallo Stato 100 mila lire si sarebbero dovute spendere per la linea Valsavoia-Caltagirone nel 1882, 410 mila nel 1883, 410 mila nel 1884, 450 mila nel 1885 e 600 mila nel 1886.

Certamente i fondi non sono mancati, e lo sanno i contribuenti quanto loro costano; nè i due milioni non spesi in quella strada si sono perduti; chè o inutilmente accrescono il tesoro del fondo di cassa, o sono stati spesi per altri tronchi di linee, con minor diritto, e con più favore.

Ma, domando io, perchè non si sono investiti là dove si dovevan, per legge? Perchè le due leggi del 1879 e 1881 fecero per giunta impigliare gli enti locali in debiti di cui pagano frutti aggravando i contribuenti; mentre invece loro non si dà alcuna parte della ferrovia bramata?

Io ho finito. Attendo che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici dica qualche cosa; perchè, non contestando mai il ritardo possa anch'io giudicarlo non eccessivo, avuto riguardo alla possibile ragionevolezza, che *a priori* io non saprei come ammettere, dei motivi che l'hanno determinato.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Come il Senatore Majorana-Calatabiano ha riconosciuto, fu tentato due volte l'appalto di un primo tronco della strada da Valsavoia a Caltagirone e per due volte questo appalto è andato deserto.

Il tronco messo indarno all'asta era il solo per cui vi fosse un progetto approvato; il resto della linea si stava studiando.

Dopo che per la seconda volta l'appalto andò deserto per ragione dei pagamenti, il Governo cercò di spingere innanzi gli studi dei rimanenti tronchi desiderando di regolare in seguito gli appalti in maniera da poter fare la costruzione, non di una sola parte, ma di tutta la strada e per la sua apertura all'esercizio.

A questo scopo, come già osservava il Senatore Majorana, appena votata la legge che affidava l'esercizio delle ferrovie della Sicilia ad una Società coll'obbligo anche di fare le costruzioni a richiesta del Governo, questo affidò alla Società la continuazione e la ultimazione degli studi e la invitò altresì a presentare le sue proposte per la costruzione della intera linea Valsavoia-Caltagirone.

La Società si assunse subito di fare gli studi e questi saranno pronti con le relative proposte nel corrente mese di aprile per ciò che riguarda i due tronchi da Valsavoia a Scordia e da Scordia a Militello. Per tutto il resto della strada saranno finiti dentro il prossimo maggio. Così non più tardi di due mesi avremo i progetti definitivi di tutta la strada e anche le proposte concrete per la sua costruzione.

Il Senatore Majorana mi ha domandato perchè questi non si sono potuti avere prima e

perchè non si sono incominciati prima gli studi tanto più che le provincie avevano già anticipato i fondi, e lo Stato per conto suo ha a sua disposizione gli stanziamenti di quattro anni che insieme fanno più di un milione.

Anzitutto osservo che l'anticipazione delle provincie si limita a quella parte della spesa con cui esse devono concorrere alla costruzione della linea; parte piccolissima in confronto di quella che deve pagare lo Stato.

Inoltre quel milione, o poco più, che è stanziato nei bilanci dello Stato, non deve servire soltanto per il primo tronco, ma per tutta la strada.

Ora, siccome il Governo si preoccupava, e doveva preoccuparsi, anche dei tronchi successivi, non poteva destinare tutta la somma disponibile ad un solo tronco. Se avesse speso per questo tutti gli stanziamenti, non gli resterebbe più nulla per pagare gli altri tronchi.

Di là la necessità di non affrettare troppo l'appalto dei singoli tronchi, senza aver prima concretato il programma per tutto il lavoro e provveduto per i relativi pagamenti.

Di tronchi incominciati senza saper poi come si paga il rimanente dell'opera ne abbiamo già troppi; e credo che sarebbe una colpa continuare a fare così, senza avere pensato ai mezzi necessari per condurre innanzi, senza interruzione, i lavori ai quali si mette mano.

L'onorevole Majorana ha rammentato la legge del 1881; ma egli vide che ad onta della legge del 1881 non fu possibile di trovare un solo appaltatore che si assumesse i lavori del tronco messo all'asta, perchè quasi nessuno ha mezzi sufficienti per lavorare e anticipare milioni, aspettando di essere pagato a tempo molto lontano.

Ma oltre queste ragioni d'indole finanziaria, e che ora potrei anche mettere da parte, ce n'è un'altra d'indole tecnica; ed è questa.

Dopo che la Società ebbe assunto di completare gli studi della linea Valsavoia-Caltagirone tutti ricordano come scoppiasse il cholera nella Sicilia; il quale ha notevolmente ritardato il progresso degli studi non solo di questa linea ma di tutte le altre dell'Isola.

L'onorevole Majorana-Calatabiano accenna di no; ma io potrei addurgli in proposito dei fatti molto eloquenti: furono perfino sequestrati per molto tempo degli istrumenti, come *teodoliti* ed

altri, che provenivano dal continente, di modo che gl'ingegneri non poterono lavorare.

Potrei anche ricordare come in taluni punti furono sequestrati perfino degli intieri treni, per trasmutarli in lazzaretti. Del resto non ho accennato a questo fatto se non per dimostrare come il cholera sia una delle ragioni che giustificano il ritardo negli studi; non per altro motivo. Se il cholera non ci fosse stato ci troveremmo con le costruzioni della Sicilia, in migliori condizioni.

Un'altra ragione di ritardo furono le domande delle popolazioni stesse interessate alla linea. I comuni di Vizzini e Scordia hanno chiesto che si facesse lo studio di due varianti per avvicinare maggiormente ai loro centri abitati le stazioni che prendono nome da essi. E per fare questi studi è occorso qualche tempo.

Ma ora, ripeto, tutto è finito. Per i due tronchi Valsavoia-Militello, gli studi saranno pronti dentro l'aprile; per tutto il rimanente della linea - secondo le dichiarazioni più esplicite fatte dalla Società - dentro il maggio.

Il Ministero, dal canto suo, non frapperà il menomo indugio, nè all'esame dei progetti, nè alla stipulazione dei contratti sia a prezzo fatto - come vorrebbe la Società - sia a rimborso di spesa, in caso non si vada d'accordo sul prezzo. E dopo questo immediatamente si intraprenderà la costruzione.

Tre sono le strade da eseguire sollecitamente in Sicilia: la Messina-Patti-Cerda, quella di Licata, e la Valsavoia-Caltagirone.

I lavori di queste strade potranno procedere anche contemporaneamente favorendo insieme il nord, il sud e il centro dell'Isola.

Queste sono le dichiarazioni che posso fare all'onorevole Majorana; e in pari tempo lo prego di credere che se non vi fossero stati gl'inconvenienti che ho accennato, e anche le difficoltà che la Società ha incontrato per costituirsi dal nulla e che le hanno impedito di procedere in modo così rapido e fulmineo, come forse l'onorevole Majorana avrebbe desiderato, i lavori sarebbero molto più inoltrati.

Certe cose non si possono improvvisare, e d'altronde sappiamo quanto costano talvolta certe improvvisazioni e come l'effetto loro si risolve in maggiore perdita di tempo e aumento di spesa. Pur troppo gli esempi non mancano!

Creda quindi l'onorevole Majorana che per

parte del Ministero non c'è stata incuria, e lo dimostra il fatto che più volte abbiamo insi-stito, affinchè la Società affrettasse i suoi lavori. Ma di fronte alle condizioni del tempo e alla necessità di fare gli studi delle due varianti chieste dagli interessati, è stato impossibile di avere più prontamente i progetti della linea Valsavoia-Caltanissetta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Elimino innanzi tutto fra i motivi che potrebbero giustificare il ritardo, il cholera. Fortunatamente il cholera fu circoscritto in punti della Sicilia che non riguardano la linea Valsavoia-Caltagirone, nè Siracusa, nè Catania; ed io posso assicurare l'onor. Ministro che la Società concessionaria dell'esercizio delle ferrovie sicule, ha tenuto la sua squadra d'ingegneri nelle contrade di Militello durante il cholera, avendola incontrata io stesso più volte, lungo la via che conduce colà alla mia villeggiatura. Il cholera pertanto non poteva far ritardare alcuno studio; il quale peraltro doveva essere ben lieve, perchè i primi tratti fino a Militello erano stati studiati poco prima di nuovo dal Genio civile.

La Società avrebbe potuto fare le sue proposte fra qualche mese dall'approvazione della legge. E di vero, quale ragionevole motivo si può addurre a favore dell'inadempimento dell'obbligo di cominciare la costruzione da Valsavoia a Scordia, dove si è in aperta e piana campagna, e non occorre alcun lavoro d'arte da compiere? Come si può tentar di giustificare la più assoluta inerzia per tre anni, dopo che se n'erano perduti già quattro? Peraltro, ella, signor Ministro dei Lavori Pubblici, avrebbe dovuto tener conto di questo: che la linea Valsavoia-Caltagirone, a differenza di quasi tutte quelle che si debbono costruire in Italia, è destinata a esser produttiva fino dal primo suo tratto, il quale mette capo alle linee dello Stato; essa non ha possibilità di linee parallele e di concorrenza. Il primo tronco pertanto, fosse pure di otto o dieci chilometri, riuscirà produttivo, meno per sè stesso, che pel traffico che deve riversare sulle linee dello Stato.

Qui non è da invocare la teoria dell'onor. Ministro, di doversi avversare la costruzione di tronchi di ferrovia isolati, di cui il capitale an-

drebbe inutilizzato per lungo tempo. Quando si facesse soltanto il più piccolo, quello di Valsavoia-Fondaco-Leone, ciò sarebbe un vero beneficio per quelle popolazioni che hanno fatto sì grandi sacrifici; e sarebbe pure un sicuro guadagno per la Società costruttrice ed esercente, oltrechè per lo Stato. Quel tronco metterebbe in comunicazione con la linea Valsavoia-Catania, Valsavoia-Siracusa, e perfino Valsavoia-Messina, Valsavoia-Palermo; dico, metterebbe in comunicazione diretta in tutte quelle popolose città, e punti intermedi o più lontani, ben oltre 100,000 abitanti; vi attirerebbe abundantissimi prodotti e merci che, essendo ora molto lontani dal centro ferroviario, tralasciano, in generale, di giovare delle linee dello Stato in esercizio, e, raggiunta Catania con altri mezzi di trasporto, prendono, nella parte che lo possono, il mare.

La prima spesa pertanto, che si sarebbe fatta col danaro della provincia e dei comuni, sarebbe stata assai bene impiegata. Ma lo Stato, dice l'onor. Ministro, non si poteva impegnare a costruire alcun tronco, perchè gli mancavano i fondi! In qual epoca, io chiedo, mancavano i fondi? Nel 1885 no di certo; imperocchè in quell'anno già si aveva, secondo la legge del 1882, un milione e 400,000 lire per la parte dello Stato, oltre alla totalità delle contribuzioni della provincia e dei comuni.

Ma se da Valsavoia a Scordia la spesa non di molto può superare il milione, perchè allora non se ne è nemmeno fin qui incominciata e compiuta la costruzione? E pure, ripeto, oltre due milioni erano già pronti, e sarebbero stati, in quest'anno, accresciuti dell'assegno di altre lire 600,000, e nel prossimo 1887 se ne sarebbero avute altrettante, e ancor di più poco dopo. Ora, come si potrà sostenere che il ritardo abbia avuto di mira di raccogliere i fondi che per molti anni si sono tenuti inutili, o si sono, con offesa della giustizia, destinati ad altri lavori?

Se si appalta la strada, si capisce che la si dovrà costruire; ma dal giorno dell'appalto a quello della consegna ci corre tempo; e, anche senza far capo all'articolo della legge del 1881, che io stesso riconosco essere poco bene auspicato, ci era modo, perfino con la più pronta esecuzione dei lavori, di andare innanzi, indubbiamente senza mancare i fondi.

E debbo soggiungere che, ove la strada si fosse

fatta da Valsavoia a Militello, massima parte della utilità di tutta la linea sarebbe stata assicurata; imperocchè Caltagirone, Vizzini, Licodia, Grammichele, Mineo ed altri paesi, non solo non hanno in atto ferrovia da Militello a Valsavoia, ma non si valgono, quanto alle merci, neppure di quella da Valsavoia a Catania; perchè non conviene trasbordarle solo per 20 o 21 chilometri, dopo che già ne hanno fatti 45 o 50 sulla carretta, dai diversi luoghi di partenza. Ed invece, se dovessero farne sulla via rotabile, zero da Militello, solo sei o sette chilometri da Mineo e Palagonia, alquanto di più da Vizzini, Grammichele, Caltagirone, naturalmente ogni maniera di movimento s'indirizzerebbe alla stazione più vicina della nuova linea, e tutto il traffico si porterebbe a Valsavoia, epperò affluirebbe nelle ferrovie dello Stato.

Dunque è fuori di dubbio che l'importanza di quella strada è grandissima. I fondi ci erano e ci sono ancora; ed è tanto ciò vero, che per provarlo aggiungo questa ipotesi: Supponiamo per singolare fortuna (perchè io spero più nella fortuna che nell'azione del Governo) supponiamo, dico, per singolare fortuna, che possa darsi principio alla costruzione entro la prima metà di quest'anno; riteniamo in ogni caso, non segua ritardo ancora oltre l'ultima parte di quest'anno; supponiamo anche che nell'anno venturo la strada giungesse fino a Scordia: ma da oggi all'anno venturo noi avremo 3 milioni e più disponibili. Col metodo tenuto, sarebbe un vero miracolo l'aver fra due anni la costruzione fino a Militello e aprire la linea all'esercizio: eppure per tutto ciò non sarebbero mancati i mezzi, chè fra due o tre anni, avremmo 4 o 5 milioni di lire disponibili: quindi sotto ogni aspetto ingiustificabile ogni ritardo.

Son tali e tante le ragioni favorevoli al mio assunto che è deplorabilissimo il vedere come si sia male risposto alle legittime aspettative e ai diritti di benemerite popolazioni. E pur troppo mi addoloro di avere da qualche tempo in qua taciuto; perchè debbo riconoscere che nella molteplicità, varietà ed importanza delle cose delle quali si deve occupare il Ministro Genala, forse non sarebbe andato del tutto perduto un ricordo, in pubblica tornata. Io veramente ho sperato nei suoi amici dell'altro ramo del Parlamento; e credevo che, se non favore come altri hanno ottenuto, almeno, ad essi che pur

cotanto furono benigni al Ministero, non si sarebbe negata una parte di quella giustizia a cui avevano diritto. Fatalmente la cosa è andata diversamente.

Ma vorrei non parlare più del passato. Avremo gli studi, risponde l'onorevole Ministro, da Valsavoia a Militello nel mese di aprile; e perchè questi studi li avremo solo in aprile? Non erano essi già terminati nell'anno scorso? Domando io, perchè hanno ritardato questi signori della Società a mandare gli studi? Se l'onorevole Ministro li avesse messi in mora, minacciandoli di dare gli appalti ad altri, anzi addirittura pubblicando gli avvisi d'asta, avrebbe avuti gli studi per tutta la linea: imperocchè è bene non si dimentichi che a tutte spese degli enti locali, e segnatamente del comune di Caltagirone, furono fatti stupendi studi completi; temo anzi che coloro che ci mettono mano oggi non li abbiano in qualche punto a guastare. Questi studi furono eseguiti da uno dei migliori ingegneri governativi, oggi ispettore del genio civile, il cav. Alessandro Mantese, il quale per amore di quelle contrade, e per amicizia verso taluno, accettò di essere messo in aspettativa per condurre a fine con pieno disinteresse il lavoro; e Caltagirone dovette spendere più decine di migliaia di lire per mero rimborso di spese.

Quegli studi non sono di mera massima; sono già passati più volte dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; erano stati sin dal 1881 verificati per conto del Governo, e si erano trovati così completi che lo stesso onorevole Genala non ebbe difficoltà, sulla base di essi, di tentare l'appalto dei primi tronchi.

Ora, se da parte dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici fosse stata messa in mora la Società, dicendole: gli studi son belli e fatti, rivedeteli, se vi piace, ma non sognate di rifarli; rompete gl'indugi, o do l'appalto ad altri; se così avesse parlato l'onorevole Ministro, fra poche settimane avrebbe avuto ogni proposta da parte della Società, e a quest'ora avrebbe col fatto attenute le troppo lunghe e obliate promesse; a quest'ora qualche tratto di linea sarebbe aperto all'esercizio.

Ma soggiunse l'onorevole Genala: causa del ritardo sono state anche le domande di Scordia e Vizzini per alcune varianti.

E sarà egli in potere di ogni Comune di dar motivo o pretesto di nuovi ritardi?

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

Per Scordia, per altro, si trattava di cosa insignificante, la quale riguardava la stazione, cioè il punto in cui il tronco sarebbe stato quasi al termine; e però si poteva cominciare il lavoro.

Per Vizzini, la costruzione sarebbe entrata nel secondo o nel terzo periodo col tratto Mineo-Granmichele; ed è curioso che un'istanza di Vizzini a cui c'era tempo a rispondere fra due anni avesse intanto dovuto far arenare tutto.

No, onorevole Ministro, a quest'ora qualche cosa avrebbe dovuto esser fatto.

Io non faccio, non di meno, al punto in cui siamo, che prender atto delle cose dette dal signor Ministro, e attendo i fatti; solo chiedo altro schiarimento. In aprile si avranno gli studî e i progetti della Società pel tratto da Valsavoia a Militello. Cotali studî e progetti dovranno forse aspettare gli altri da Militello a Caltagirone, prima che si faccia qualche cosa? Fo questa domanda, perchè si può dare, onorevole Ministro, che gli altri studî, invece di maggio, vengano in ottobre; e allora saremo ancora da capo. Io intendo invece che, avendo in questo mese gli studî e i progetti per Valsavoia-Militello, e potrebbero anche venir molto prima che aprile s'inoltri, se il Ministro volesse adoperare il telegrafo; intendo, io dico, che avendo presto quegli studî il Ministro faccia immediatamente ogni sforzo per rimediare, almeno in parte, l'eccessivo ritardo, e procuri che davvero abbiano principio i lavori. Con tale speranza, vorrei dire anzi con tale fiducia, io non aggiungo altro.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Non aggiungerò a quanto ho detto, se non una parola di risposta all'ultima precisa domanda dell'onorevole Senatore Majorana.

Quando gli studî dei due primi tronchi saranno presentati, non occorre di aspettare gli altri perchè questi vengano esaminati, e si concreti anche il prezzo, e si faccia il contratto relativo e s'intraprenda la costruzione. Gli altri seguiranno immediatamente, di guisachè tutta la strada potrà fors'anche essere finita contemporaneamente.

* PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Approvazione del progetto di legge n. 268.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato:

« Distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate-Pozzolo ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge il progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1887, il comune di Lonate-Pozzolo, cesserà di far parte del mandamento di Cuggiono e del circondario di Abbiategrasso, e sarà aggregato al mandamento e al circondario di Gallarate per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere con decreto reale tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

- PRESIDENTE. Questa legge sarà votata poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge n. 263.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato:

« Stipendi dei maestri elementari ».

Sono pregati i componenti l'Ufficio Centrale di prendere i loro posti.

Prima di dare lettura del progetto di legge debbo interrogare il signor Ministro se intenda di accettare le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
Innanzi di rispondere precisamente alla interrogazione che mi rivolge l'egregio signor Presidente, io debbo fare una dichiarazione.

Riconosco nelle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale del Senato al disegno di legge veri miglioramenti; sebbene la testimonianza potrebbe essere alquanto sospetta, per ciò che la parte principale che l'Ufficio Centrale del Senato introduce è la riproduzione di due articoli, coi quali io aveva creduto che dovesse cominciare il progetto di legge. Naturalmente trovo buone quelle proposizioni, e sono tanto più confortato dall'opinione dell'Ufficio Centrale, che la riproduzione di quei due articoli tornerrebbe utile a dare così un senso intero e completo al disegno di legge che ho presentato.

Fatta questa dichiarazione il Senato comprenderà ancora che, se innanzi alla discussione della Camera ho accettato che quei due articoli fossero messi in disparte, l'ho fatto per una dichiarazione della Commissione. Non era giudizio di merito; nè erano respinte le proposte che io vagheggiava e che desiderava diventassero legge; ma una ragione subordinata a considerazioni di un'altra natura.

L'insegnamento elementare, quantunque sia già stato ordinato da diverse leggi, non è ancora stabilito largamente in tutto il suo complesso, si sono gittati appena i fondamenti del medesimo; ma siamo ancora molto lontani dal vedere sorgere l'edificio; conviene quindi continuare sulla incamminata via. Ma certamente, nè il disegno di legge che avevo vagheggiato io, e presentato alla Camera, nè le modificazioni che potranno esservi introdotte dal Senato, conducono a tale stato di cose da poter dire che ormai non si tratta che di applicazione e di conservazione.

Signori, noi siamo molto lontani ancora dall'aver raggiunto lo scopo a cui da tempo miriamo: e l'esserne lontani non torna certo ad utile del nostro paese, quantunque a confronto di altri, rispetto alla via fatta, ci troviamo in migliore condizione.

Io potevo accettare la sosta che la Camera dei Deputati mi domandava, e mettere in disparte i due articoli, imperocchè quella era

una sospensione, e le ragioni di tornarvi sopra non mancano.

Ciò detto, aggiungerò due osservazioni le quali potranno anche sembrare a taluno contraddittorie.

Io sono pronto a discutere, e sono grato all'Ufficio Centrale del disegno di legge che ha proposto, e gliene son grato anche per quelli che verranno dopo di me.

La questione della scuola elementare fu posta in questo ramo del Parlamento così che, oltre ad affermare l'obbligo dell'educazione personale, stabilisce essere un dovere nazionale.

La vostra relazione congiunse la questione dell'insegnamento elementare col più alto diritto politico che possa avere un cittadino. Per questa maniera di considerazione io attesto qui la riconoscenza mia a quest'alto Consesso.

Ma, fatta questa dichiarazione, io prego il Senato a considerare che quelle ragioni e ragioni che mi hanno indotto ad accettare la sospensione dei due primi articoli innanzi la Camera dei Deputati, in così breve corso di tempo non hanno perduto ogni loro motivo. E perciò domando all'Ufficio Centrale ed al Senato, che voglia piuttosto discutere sul testo approvato già dalla Camera dei Deputati.

E riservando soltanto la questione degli articoli primo e secondo, io dichiaro di accettare pel resto le altre modificazioni.

Già l'onorevole Relatore (e qui gliene rendo vive grazie) ebbe la cortesia di parlarmi innanzi su tutto il tema del quale oggi discutiamo e si aggirò il discorso specialmente sopra il comma terzo dell'articolo primo, e nel colloquio mi parve fosse veramente necessaria una qualche modificazione.

Riconsiderando la cosa, e restandomi le primitive dubbiezze, io prego il Senato a volere considerare se quei pericoli dei quali sarà il caso di discorrere durante la discussione, ma che abbiamo veduto insieme, non potrebbero essere evitati con la semplice aggiunta di una parola, la quale consisterebbe nella seguente proposta, cioè che dopo le parole del terzo comma dell'articolo primo del progetto del Ministero che dicono « *non obbligatorie* » si aggiungessero quest'altre « *nè classificate* ».

Ma siccome m'importa di avere prima di tutto l'adesione dell'Ufficio Centrale, io dichiaro che nel resto accetto il disegno di legge come esso

l'ha modificato, desiderando solo che siano eliminati i due articoli, appunto perchè non appaia che le ragioni ritenute plausibili nell'altro ramo del Parlamento abbiano cessato di avere la loro importanza.

Il Senato nella sua saviezza comprenderà che se vi è un beneficio da arrecare sia utile il farlo presto, ed evitare gl'indugi che tal fiata ne impediscono il conseguimento.

Con queste dichiarazioni io ho risposto alla interrogazione fatta dall'onorevole Presidente del Senato.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, specialmente il suo Relatore, sente di dover ringraziare l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica delle benevole parole, colle quali ha dimostrato di riconoscere ed apprezzare le rette intenzioni, onde si è mosso l'Ufficio Centrale, proponendo parecchie modificazioni al progetto di legge attualmente in discussione.

Esprimendo il voto che si dia opera, non più con vane parole, ma con fatti e con seri propositi, a migliorare la condizione della scuola popolare nel nostro paese, eravamo certi d'interpretare le intenzioni dell'egregio uomo che sovrintende alle cose della Pubblica Istruzione. Ora, siamo lieti che ancor egli abbia voluto riconoscere la verità di quello che abbiamo detto noi, vale a dire, che la nostra legislazione scolastica non è punto d'accordo colle leggi che regolano l'elettorato politico; e siccome le sue parole d'oggi accennano ad una volontà decisa ed intensa, da parte del Governo, di prendere pronti ed energici provvedimenti, che facciano scomparire questo deplorabile stato di cose, più ci dobbiamo rallegrare con noi stessi di aver provocate queste importanti dichiarazioni, che non andranno sicuramente perdute.

A rigore di logica, si poteva quindi supporre che l'onorevole Ministro fosse propenso ad accettare la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale, ma per talune ragioni che non so bene se debbà chiamarle di opportunità, o di ordine politico, le stesse onde si trovò indotto, nell'altra Camera, ad abbandonare la prima redazione, l'onorevole Ministro ha mostrato desiderio, che l'Ufficio Centrale rinunzi al propo-

sito da esso manifestato, di veder riprodotti in questo disegno di legge i primi due articoli del progetto ministeriale. L'onorevole Ministro, se ho ben compreso, riconosce giuste le nostre osservazioni, e dove piaccia al Senato, non saprebbe opporsi alla nostra proposta; ma pure riconoscendo, che si deve fare molto di più, persiste a credere, che sia meglio far poco, ma far presto, e non mettere a repentaglio quella parte del progetto, che viene generalmente accettata.

Nessuno certamente meglio dell'onorevole Ministro può essere giudice del momento in cui questo grande argomento della scuola popolare, che costituisce uno dei più alti servizi di Stato, voglia essere trattato in Parlamento. Credo pertanto, che i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, fidenti nelle gravi dichiarazioni fatte in nome del Governo, si arrenderanno alle preghiere del Ministro, e non vorranno, per amore del meglio, recare ostacolo al sollecito compimento di un atto di giustizia verso i maestri elementari.

D'altro canto, noi abbiamo già detto nella Relazione, che i due articoli riprodotti dal progetto ministeriale sono innocenti, molto innocenti, e se l'Ufficio Centrale ha creduto metterli in evidenza, lo ha fatto perchè gli è sembrato di poter prendere questa opportunità per manifestare i suoi pensieri intorno alla necessità di allargare le basi dell'insegnamento popolare, e di promuovere in questa parte le dichiarazioni del Governo. Questo scopo fu raggiunto, ed ora, se l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica conviene con noi, che i rimanenti articoli, dei quali si compone il disegno di legge che sta presentemente davanti al Senato, debbano essere ritoccati, o soppressi, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, per parte nostra non crediamo di muovere ostacolo, a che la discussione si apra sul progetto di legge come venne approvato dalla Camera elettiva.

Però, intendiamoci bene, ancora non è chiaro, se l'onorevole Ministro intenda accettare la proposta che mira alla soppressione del secondo comma dell'art. 1.

Intorno a ciò si potrà discutere quando l'articolo venga in esame. Ma se il signor Ministro crede, che in tutte le altre parti, le proposte dell'Ufficio possano ottenere l'approvazione del Senato, perchè, come Egli ha detto, migliorano

sensibilmente la prima redazione, noi non moviamo alcuna difficoltà a che la discussione si apra sul progetto di legge del Ministero, anzichè su quello dell'Ufficio Centrale.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Ringrazio l'onor. Relatore e l'Ufficio Centrale delle dichiarazioni che ha fatte, e a mia volta riconosco essere un miglioramento nella proposta stessa, e, come mi pare avere indicato innanzi, dirò quali fossero i miei pensieri dove l'Ufficio Centrale avesse persistito, ed io non avrei potuto rifiutare cosa che trovavo buona per sè; e quantunque sia da avere riguardo alle circostanze più o meno favorevoli ed opportune, e sia noto come spesso giovi nei provvedimenti nuovi procedere con misura e cautele; tuttavia avrei accettato che la discussione si svolgesse sul testo approvato dall'Ufficio Centrale. Ma poichè anche il Relatore è disposto ad usare i medesimi riguardi dichiaro di consentire in tutte le soppressioni o correzioni fatte dall'Ufficio Centrale del Senato, eccetto forse quella, che nel cortese colloquio col Senatore Saracco, io indicavo dovere essere modificata. Nè domanderò la soppressione, ma un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo primo delle parole « *nè classificabili* ».

Quanto al resto, sebbene non sia del momento lo entrare nel merito degli articoli, convergo nella soppressione del primo alinea, imperocchè le convenzioni sono leggi e nessuno le può mutare.

Nel comma secondo dell'articolo secondo riconosco essersi sostituita una dizione più chiara; come è pure quella proposta all'art. 5 nel disegno di legge dell'Ufficio Centrale, articolo che è il terzo del disegno uscito dalla Camera dei Deputati. Giusta è la correzione al paragrafo A, imperocchè si discorre appunto di sovrimposta. Queste sono le differenze fra i due disegni, e queste come desiderava intendere il Relatore, io accetto. Così i due primi articoli si lasciano in disparte come materia a nuovi provvedimenti legislativi.

Imperocchè io consento nel modo di vedere espresso dal Relatore, che cioè molto ancora ci resti a fare. Tra i paesi che hanno proclamato l'obbligo della istruzione popolare, noi siamo

quelli che domandiamo più poco. E poco ancora abbiamo, nè possiamo fare al nostro paese l'onore immeritato di credere che, in pochi anni, siamo pervenuti colà dove sono arrivati paesi in cui l'ambiente è molto più favorevole all'istruzione e all'educazione, e maggiore la forza o la fiducia. E questo sia uno stimolo ai generosi per volerli imitare, e non per adagiarsi credendo di aver fatto abbastanza.

Desidero che queste dichiarazioni possano soddisfare l'onorevole Relatore.

Senatore SARACCO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore.* Dietro gli schiarimenti ottenuti, l'Ufficio Centrale acconsente che la discussione si apra sul progetto del Ministero.

Ma poichè l'onorevole Ministro ha ricordato quel che hanno fatto e stanno per fare gli altri paesi nella materia dell'istruzione popolare, io rammenterò ancora una volta, che allorquando noi abbiamo avuto l'insigne coraggio di concedere l'elettorato politico a coloro che hanno frequentato con successo le scuole elementari inferiori, abbiamo preso l'impegno solenne davanti al paese di ordinare fortemente la scuola popolare, che deve produrre cittadini educati ed a sufficienza istruiti. Perciò l'Ufficio Centrale ha creduto di avvertire, che bene convenisse rivolgere un pensiero di benevolenza verso i maestri, ma giovasse imprimere nella mente di tutti, che dobbiamo rivolgere particolarmente le nostre cure, perchè la scuola popolare risponda alla necessità del momento presente. Questo deve essere il nostro compito, e questo lo stretto dovere degli uomini che siedono sui banchi del Governo, di fare in modo che mai la legge elettorale politica possa essere considerata da quelli, che verranno dopo di noi, come un atto troppo ardito, che possa un giorno mettere a dura prova le sorti del paese.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo Ministero e Ufficio Centrale, perchè la discussione si faccia sul progetto del Ministero, si passerà alla lettura degli articoli di questo progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. Era mia intenzione di proporre un articolo addizionale, che io credeva potesse trovare la sua opportunità in questo disegno di legge.

Per altro, onde non apportare al progetto soverchie modificazioni, mi asterrò da questa proposta e mi limiterò a fare una raccomandazione.

Io credo che questa legge sarebbe più perfetta colla redazione che ha proposta l'Ufficio Centrale. Ma, anche senza le proposte e le modificazioni dell'Ufficio Centrale, mi sembra una buona legge, inquantochè completa in qualche guisa l'organizzazione finanziaria della nostra istruzione elementare. È certo che l'istruzione elementare è gravosa pei comuni, e specialmente pei piccoli comuni, e questa legge accorda loro un sussidio; è anche certo che la istruzione elementare lascia malcontenti i maestri; ebbene, questo progetto in qualche modo soddisfa ai desideri dei maestri poichè migliora i loro stipendi.

Come l'egregio Presidente del nostro Ufficio Centrale ha osservato, la nostra istruzione elementare manca di energia nell'insegnamento, e noi non abbiamo ricavato dalla istruzione elementare quei risultati che potevamo attenderci dall'averla resa obbligatoria. Come le statistiche dimostrano, gli analfabeti sono di poco diminuiti; lo vediamo dagli atti dello stato civile e dalla leva.

Ora io sarei lieto se si tendesse ad infondere un poco di energia nell'insegnamento, poichè io ho veduto che ove l'insegnamento è energico, accorrono i discepoli ed i risultati sono ottimi.

Dunque realmente, per migliorare i risultati della nostra istruzione, bisognerebbe direttamente stimolare l'energia dell'insegnamento. Ora, questa energia non si stimola soltanto col l'aver aumentato di qualche cosa gli stipendi, poichè anzi la sicurezza dello stipendio influisce per sè stessa ad ammolire la fibra dell'insegnante.

Per avere un energico stimolo, bisogna che questo abbia attinenza coi risultati stessi che l'insegnante può ricavare con la propria gagliardia.

Ne abbiamo un esempio nella istruzione superiore. Quando si è voluto rialzare la vigoria si è detto al professore: il ricavato delle iscrizioni sarà a vostro profitto.

Questi, trovando un compenso nelle iscrizioni, ha cercato di migliorare i suoi corsi onde attirare un maggior numero di studenti; e così a poco a poco ha rialzato grandemente l'insegnamento pubblico superiore.

Questo sistema realmente non si può applicare all'istruzione elementare; ma però, anche per questa vi sarebbe, a mio avviso, un compenso morale che può servire a stimolare quell'energia, che è fondamento per migliorare la istruzione.

Questo compenso dovrebbe essere nazionale, manifesto, e che in qualche modo soddisfi l'amor proprio dell'insegnante, e serva eziandio di documento per la carriera che deve percorrere. Ora questo compenso si potrebbe ottenere, secondo me, in qualche guisa, coll'istituzione di una medaglia al valore didascalico.

Non abbiamo noi le medaglie del valore civile e del valor militare, e non è egli vero che si può dire che specialmente la medaglia al valor militare fa nell'esercito degli eroi? E perchè non potremmo supporre che anche una medaglia al valore didascalico gioverebbe a ravvivare la lena all'insegnante elementare? In fondo, che cosa è il corpo degli insegnanti? È un corpo numeroso, quasi di 40,000 individui, il quale realmente combatte ogni giorno per ottenere le vittorie più preziose che noi possiamo desiderare. Ora, perchè non si potrebbe attuare l'istituzione d'una medaglia al valor didascalico da distribuire appunto a coloro che si mostrano più valorosi nel campo dell'insegnamento obbligatorio?

L'idea non mi pare difficile ad attuarsi, dal momento che l'on. Ministro della Pubblica Istruzione ha tre milioni a sua disposizione da distribuire all'istruzione elementare. Prelevando qualche migliaio di lire potrebbe coniare ogni anno qualche medaglia di questa specie.

Io spero che questa raccomandazione non disgradirà all'on. Ministro; e che egli vorrà rivolgervi il pensiero onde vedere se si possa mettere in effetto.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Ringrazio l'onorevole Senatore Marescotti di non aver proposto articoli aggiuntivi e di essersi accontentato di una raccomandazione.

Per un rispetto, l'onorevole Marescotti lo sente, la materia sarebbe stata estranea al disegno di legge.

Il pensiero dell'onorevole Senatore è giusto. Gli uomini si muovono per due cose. L'interesse immediato, e che si può tradurre in una questione di finanza, ed un interesse diverso e morale, che si traduce nella buona reputazione che s'acquista.

Più nobile il secondo che il primo, sebbene discorrendo di maestri, si possa dire che sarebbe più importante il primo che il secondo.

A me piace che la proposta dell'onorevole Marescotti confermi una pratica del Ministero della Pubblica Istruzione; imperocchè le medaglie cui esso accenna, ci sono, ed ogni tanto si distribuiscono a quei maestri, i quali, secondo i rapporti delle autorità scolastiche, danno opera più diligente e più fruttuosa alla loro scuola, e con più fortunato amore educano la loro scolaria.

Quindi non potrei non accettare la raccomandazione nel senso di seguitare a fare quello che da molti anni si fa. Aggiungerò che il Ministero, secondo il primo interesse, ha un altro modo di incoraggiamento che pratica molto spesso.

E la Commissione dei sussidi, della quale vedo in Senato alcuni membri, è solita appunto distinguere i sussidi che si danno per riparare ad una miseria improvvisa o permanente di un maestro, da quelli i quali sono proposti per ricompensare il merito di alcuno di essi.

Quindi l'onorevole Marescotti può essere certo che il Ministero seguirà ed allargherà quest'opera sua di distinguere con un segno di onore i maestri benemeriti, ma non metterà la mano sui tre milioni, se il Senato sarà tanto buono da concedere questo indispensabile e minimo conforto alle sofferenze dei nostri maestri.

Quindi io accetto la raccomandazione dell'onorevole Senatore Marescotti.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. Io ringrazio il Ministro di aver accettata in parte la mia proposta: però a me pare che egli intenda di non entrare interamente nello spirito della proposta da me fatta.

Affinchè riesca uno stimolo veramente efficace, in modo da indurre gli insegnanti a sforzarsi per emergere sopra tutti onde otte-

nere questo compenso, io vorrei che fosse una istituzione nuova, nazionale, quasi cavalleresca, per premiare la condotta e l'abilità del maestro. Non è il caso di premi in denaro o sussidi per merito, ma di vere e proprie onorificenze.

Dunque mentre io ringrazio il Ministro delle parole cortesi che mi ha dirette, vorrei pregarlo ancora una volta, perchè si degnasse penetrare nello spirito della mia proposta, e vedesse nella sua prudenza e sagacia se meriti o no di essere presa in considerazione ed attuata.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Veramente io, discorrendo di sussidi, aveva notato il doppio e diverso titolo per cui si conferiscono; ma aveva affermato, indipendentemente dalla questione dei sussidi, che esiste per decreto reale l'istituzione di una medaglia ai maestri benemeriti dell'istruzione. Quindi non può esservi disputa che nel numero.

Nessuno più del Ministro sarebbe felice di poterne segnalare sempre più, giacchè ciò vorrebbe dire che l'opera educativa dei nostri maestri più largamente si espande e più giustamente è stimata.

Quanto all'istituzione è a vedere se dessa sia o pur no sufficiente.

Il desiderio di una distinzione è desiderio umano, se non in tutti, ma certo in quasi tutti. Ed è nobile sentimento quando alle opere si appoggia.

E come il giudizio degli uni sopra gli altri, se non è reso noto per qualche atto, resta ignorato, così il desiderio di avere qualche segno esteriore c'è anche nei maestri elementari.

Quanto alla doppia funzione del sussidio non mi sono espresso abbastanza bene, perchè m'intendesse anche l'onorevole Marescotti. Cercherò di essere più chiaro.

Del fondo destinato per i maestri si fanno due categorie; una serve ai bisogni dei maestri, e l'altra è ricompensa dell'opera buona prestata dai medesimi. Tanto è vero, che per questo titolo secondo, si desiderano di preferenza gli aiuti del Governo.

Tali incoraggiamenti rivelano una buona e vera raccomandazione, allorquando i maestri cercano di passare da un posto all'altro, da un

Comune ad un altro. Essi hanno invero per loro il giudizio di una Commissione che siede al Ministero, e lontana da ogni parzialità ha ponderato la bontà dell'insegnamento, e la virtù educativa del premiato.

L'onorevole Senatore Marescotti deve essere persuaso che il Ministero conta esso pure sul senso morale, sulla dignità dell'individuo, alla quale lo appellarsi fa sì che questo adempia molto più energicamente al suo dovere. E veramente io penso che, se ci è ordine di persone per le quali valga meglio lo stimolo nobile e generoso di compiere il dovere indipendentemente dall'utilità che ne possa derivare, certamente amo credere che questa sia la classe degli educatori del popolo nostro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, essa s'intenderà chiusa.

Si procede a quella degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

Gli stipendi dei maestri elementari delle scuole classificate, nel primo triennio dalla pubblicazione di questa legge, saranno proporzionalmente elevati al minimo fissato dall'unita tabella.

Gli stipendi maggiori, dei quali godono i maestri ora in ufficio, non potranno essere diminuiti.

Gli stipendi minimi fissati per le maestre nell'annessa tabella, valgono anche per quelle che insegnano nelle scuole maschili o miste non obbligatorie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Convieni che ci intendiamo.

Sul primo comma di cui l'Ufficio Centrale domanda la soppressione, mi pare che il signor Ministro consenta. Parliamo adesso dell'altro. Esso suona così:

« Gli stipendi minimi fissati per le maestre nell'annessa tabella, valgono anche per quelle

che insegnano nelle scuole maschili o miste non obbligatorie ».

Di questo comma l'Ufficio Centrale domanda la soppressione, e per contro il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica insiste a domandarne l'approvazione, semprechè alle ultime parole si aggiunga la frase seguente: *nè classificabili*.

Ora noi intendiamo persistere nella proposta di soppressione, perchè ci sembra che l'onorevole Ministro non siasi reso abbastanza ragione della portata dell'articolo, come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, e temiamo forte, che le conseguenze sarebbero egualmente perniciose, quando si accettasse la modificazione testè proposta dall'on. Ministro.

Per intenderci bene sopra questo argomento, permetta il Senato, che io ricorra brevemente alla genesi di questo articolo. Discutendosi nell'altro ramo del Parlamento quest'articolo 1, un onorevole Deputato fece la seguente proposta: « Gli stipendi minimi, fissati per le maestre nell'annessa tabella, valgono anche per quelle che insegnano nelle scuole maschili o miste ».

Lo scopo del proponente era questo, che quando la donna è chiamata a prestare il suo ufficio nella scuola maschile o mista, non avesse diritto a pretendere lo stipendio che la tabella assegna alla scuola maschile o mista.

Io confesso, onorevole signor Ministro, che Ella, nel parer mio, ha avuto torto, quando non ha creduto di accettare l'emendamento tal quale era stato formulato. Molti dei miei Colleghi in quest'Aula hanno mostrato, altra volta, al pari di me, di preferire l'insegnamento dato dalle donne a quello degli insegnanti maschi delle scuole inferiori, ed anche nei Comuni più cospicui, si usa fare così. Or bene, se così è, come molti credono, perchè volete obbligare un Comune il quale invece di un insegnante maschio, desidera piuttosto di avere una maestra, la quale si accontenta, e vive anche meglio con una retribuzione minore, a pagare a questa maestra uno stipendio maggiore, ossia il minimo stipendio che l'insegnante maschio avrebbe diritto a ripetere?

L'onorevole Deputato che propose questa aggiunta, intendeva dunque ad ottenere, che si applicasse la tabella degli stipendi nel modo sopra indicato, di modo che lo stipendio fosse dato alla persona e non alla scuola; e per contro

l'onorevole Ministro si fece a sostenere una opinione contraria, mosso specialmente dalla considerazione, che più spesso i comuni possono essere indotti a preferire la donna all'uomo, perchè sanno che pagheranno uno stipendio minore. Sarebbe un premio che si pagherebbe in questi casi all'avarizia dei comuni, e però a lui è sembrato che la proposta non si dovesse accettare.

Anche questo, dico io, sebbene non lo creda, può essere giusto e vero. Il signor Ministro è più competente di me in questa materia; e se egli crede che questo non si abbia a fare, sia pure, e non parliamone più. Ma qui comincia l'equivoco. Il signor Ministro ha risposto: per le scuole classificate non accetto la proposta, ma sarei disposto ad accogliere l'articolo aggiuntivo, secondo la formola presentata dal Deputato proponente, quando il discorso si riferisse alle scuole maschili, e miste, *non obbligatorie*. Il proponente si acquietò, e fu allora che la Camera dei Deputati approvò l'aggiunta nei termini seguenti, che amo leggere ancora una volta, perchè il Senato sappia rendersene più facilmente ragione.

« Gli stipendi minimi, fissati per le maestre nell'annessa tabella, valgono anche per quelle che insegnano nelle scuole maschili o miste non obbligatorie ».

Leggendo queste parole, l'Ufficio Centrale si è applicato a studiarne il significato, e gli parve chiarissimo, che l'articolo così concepito conferisce il diritto alla maestra, che insegna in una scuola mista o maschile non obbligatoria, di conseguire uno stipendio minimo, lo stesso che viene fissato dalla tabella per le scuole obbligatorie. Si applicherà lo stipendio dovuto al sesso, non alla scuola, ma questa maestra avrà sempre il diritto ad un minimo stipendio legale. Per noi, l'articolo non può dire altro che questo.

Ora, era proprio questo il pensiero del Ministro, ed una somigliante disposizione merita essa l'approvazione del Senato?

Noi abbiamo detto subito di no, perchè nelle scuole che non sono obbligatorie non si è creduto mai che si dovesse e si potesse esercitare l'azione dello Stato, nel determinare lo stipendio dell'insegnante: l'art. 343 della nostra legge sull'istruzione pubblica lo dice chiaramente. L'articolo di cui si parla cambia invece di punto in bianco questa parte della nostra legislazione

scolastica, perchè viene, senza volerlo, a concedere il diritto alle maestre che insegnano nelle scuole *non obbligatorie*, di conseguire una determinata somma a titolo di stipendio, mentre oggi la misura di questo stipendio è lasciata all'arbitrio di chi mantiene la scuola.

Il Senato sa che vi hanno molti comuni i quali mantengono scuole non obbligatorie, specialmente nelle borgate di popolazione inferiore ai 500 abitanti, dove le maestre si accontentano di ricevere uno stipendio di 2 o 300 lire.

Ebbene, una volta che venisse approvato questo articolo, le maestre, che insegnano in queste scuole maschili o miste non obbligatorie, acquisterebbero il diritto a domandare uno stipendio fisso e sicuro, a cui presentemente non possono aspirare. A dir vero, non si saprebbe dire come questa disposizione di legge potrebbe ricevere la sua applicazione, ma per quanto io mi sia martellato il cervello non ho potuto trovare altro significato da dare a questo articolo, fuor questo che non era certamente nell'animo di alcuno. Perciò, l'Ufficio Centrale si trovò indotto a chiedere, siccome vi chiede anche nel momento presente, la soppressione di questa aggiunta.

Il signor Ministro si è mostrato convinto ancora esso, che il testo dell'articolo non corre, ma crede che il rimedio stia nell'aggiunta in fine dell'articolo, delle parole seguenti: *nè classificabili*.

Noi non sappiamo essere del suo avviso. Classificabili o no, quando le scuole non sono obbligatorie, devono sempre sfuggire all'ingerenza dello Stato nella materia degli stipendi agli insegnanti, e l'articolo avrebbe sempre per effetto di accordare ad essi dei diritti, mentre i comuni o quegli altri che mantengono la scuola sono, e devono esser liberi di concedere quello stipendio, qualunque sia, poco o molto, inferiore alla misura fissata dalla tabella che regola gli stipendi per le scuole obbligatorie.

È piuttosto da credere, ed a me sembra, che versiamo in un equivoco. Il signor Ministro mostrò di consentire, che nelle scuole maschili miste, purchè si trattasse di quelle non obbligatorie, la maestra potesse aspirare ad uno stipendio minore di quello che la tabella assegna alla scuola, e con questa intenzione ha potuto consentire, che l'aggiunta venisse approvata; ma come è uscito fuori dal voto della Camera

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

elettiva, l'articolo va evidentemente contro le intenzioni del Ministro, ed è palese che condurrebbe ad un risultato assolutamente opposto a quello che noi ed il signor Ministro (poichè in tal parte abbiamo certamente gli intendimenti comuni) vogliamo conseguire nell'interesse dell'istruzione popolare.

Il signor Ministro non vuole certo mettere incagli, a che si aprano nuove scuole non obbligatorie e si conservino le esistenti. Mi risulta piuttosto che egli si adopera del suo meglio, affinchè ce ne siano molte di queste scuole. Lasciamo adunque che i volenterosi abbiano libertà di azione, e non occupiamoci degli stipendi che si debbano dare alle maestre che insegnano in queste scuole. Se d'altronde si volesse entrare in quest'ordine d'idee e di fatti, è altrettanto chiaro che lo stesso trattamento si dovrebbe fare agli insegnanti maschi delle scuole non obbligatorie nè classificate, ai quali si dovrebbe pure assegnare un minimo di stipendio, come si voleva fare per le maestre che insegnano nelle scuole maschili o miste non obbligatorie.

Posto pertanto, che l'Ufficio Centrale abbia rettamente inteso il significato dell'ultimo comma di quest'articolo che stiamo discutendo, apparirà manifesta la necessità che venga accolta la domanda di soppressione, avvegnachè sia cosa evidente che il risultato primo ed il più sicuro dell'approvazione dell'art. 1°, quale è venuto fuori all'improvviso nella discussione della Camera elettiva, trarrebbe alla rovinosa conseguenza di veder chiuse molte delle scuole che oggi si reggono per la liberalità dei Comuni e di cittadini privati. E dopo ciò noi non domandiamo di meglio che il Ministro ci persuada dell'errore ed accetti la proposta dell'Ufficio Centrale.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
L'onorevole Relatore conosce quali dubbi siansi in me ed in altrui sollevati sulla portata di questo comma.

Io ho accennato già come questo comma mi inducesse a desiderare una correzione, e quindi io spiego e la correzione e il valore del comma aggiunto. L'onorevole Senatore ha ricordato come questa facilità che si darebbe alla donna

di entrare maestra nella scuola maschile possa tornare utile.

Io ricordo che per questa ragione stessa, allorchando abbiamo discusso la precedente legge, ho accettato che non si dovesse dal comune nominare il primo notato nella lista degli eleggibili, ma quello avesse facoltà di scegliere lungo tutto l'elenco. Così pure nella Camera dei Deputati, discutendosi quest'aggiunta, ho menzionato accettandola questa risoluzione del Senato. Ora vediamo che cosa è il comma aggiunto, e se la correzione che domando, eviti i pericoli accennati dall'onorevole Saracco.

Il comma in discussione dà ai comuni la facoltà di retribuire le maestre che insegnano nelle scuole maschili o miste collo stipendio assegnato alle scuole femminili.

Fino ad ora il Governo praticò così, che lo assegno dato alla maestra che insegna in una scuola maschile, non è lo stipendio fissato nella tabella per le donne, ma bensì quello fissato nella tabella per i maschi.

Noi determiniamo l'assegno alla scuola non all'insegnante. La scuola maschile ha un assegno, la femminile un altro. Colui che propose l'emendamento volendo favorire la surrogazione della maestra al maestro ha trovato un aiuto alla questione di finanza, pensando che il risparmio che si fa sugli stipendi favorirà l'introduzione delle maestre.

Sebbene prevalgano altre e non meno degne considerazioni noi abbiamo interesse di estendere la scuola; abbiamo da 43 a 44 mila scuole, il paese ne deve avere di più; facilitiamo la produzione delle scuole senza gravare troppo i bilanci comunali. E come la maestra avrebbe il minore assegno, così determiniamo che la maestra possa percepire in una scuola maschile lo stipendio femminile. Questa è la genesi del comma aggiunto. Ora quali sono i pericoli?

Prima di tutto io ho voluto l'aggiunta delle parole *non obbligatorie* per la ragione che ha accennato l'onorevole Saracco e che io non ripeto.

Per il primo grado in generale nessun insegnante è più adatto che la maestra.

Quanto al secondo grado non è così sicura l'affermazione, primachè l'educazione e l'istruzione della donna sia in Italia qualche cosa che si pareggi a quella che è in altre nazioni. Al presente è basso il livello della istruzione fem-

minile e appare dalla qualità delle nostre scuole normali e dai programmi delle medesime. Ora non è provvido di molto nè di troppo favorire questa tendenza di surrogare come principio generale la donna all'uomo nella scuola.

Le scuole obbligatorie sono di due nature. I comuni molto teneri della istruzione, o ricchi, o l'una cosa e l'altra insieme, hanno istituito più scuole che non sarebbero stati obbligati ad aprire.

Questi comuni benemeriti con la surrogazione dello stipendio femminile al maschile, risparmieranno certo, e il risparmio gioverà ad estendere la istruzione ed accrescere il numero degli insegnanti. E forse meglio ad un altro fine.

Purtroppo noi non abbiamo che troppo poche istituzioni le quali soccorrano il ragazzo, lo scolare assolutamente povero, d'un abito qualunque, della carta, dei libri, e quelle centinaia di lire risparmiate potrebbero servire a ciò. A questa parte adunque il comma non produce danno alcuno.

Ma per opposto molti comuni di popolazione dispersa in piccole borgate, hanno aperto scuole alle quali non erano tenuti, e questo avviene appunto nei circondari dove le frazioni comunali sono più numerose.

Qui le scuole sono più numerose e più frequentate; ma eziandio maestri e maestre retribuiti con stipendi così bassi da non toccare forse il minimo indicato dal Relatore.

Non sono proprio stipendi, ma incoraggiamenti ed indennità misurati al buon volere e alla virtù di sacrificio così de' comuni come degl'insegnanti.

In questi casi torna dannosa la legge. Imperocchè se quei comuni di buona volontà, che hanno popolazioni sparse e che in qualche modo con 200 o 300 lire hanno trovato un maestro per quei poveri ragazzi, fossero obbligati a pagare, sia pure il minimo di 560 lire, dovrebbero dare ad uno quello con cui generalmente ricompensano due insegnanti. E in questo modo obbligando questi comuni ad uniformarsi alla legge che fissa gli stipendi dei maestri, invece di estendere l'istruzione noi verremmo a castigare e rendere nulli gli sforzi generosi di poveri comuni i quali vogliono venire in aiuto alla loro popolazione.

Per evitare il guaio di un comma favorevole alla istituzione di scuole non obbligatorie ai

ricchi, e nemico ai comuni o poveri, o di popolazione dispersa, l'Ufficio Centrale propone la soppressione. Se non ci fosse altro mezzo io l'accetterei.

La scuola non è obbligatoria se non dove la popolazione, in un determinato raggio, arrivi alle 500 anime.

Qui non c'è eccezione, la tabella s'impone a quella scuola, perchè quella scuola è classificata.

Tutti quei comuni o frazioni che sono al di sotto delle 500 anime non hanno l'obbligo di avere scuole, di aver maestri e quindi non c'è designazione di stipendio nè classificazione.

Perciò se accettiamo questo carattere distintivo della classificazione della scuola, possiamo mantenere il comma il quale non produrrà nessuno dei guai che si temono, imperocchè le scuole non classificate non possono avere stipendi di sorta e la tabella non le riguarda. E tanto non è per queste scuole discorso di stipendi che, in un disegno di legge che io aveva presentato, e una parte del quale fu poi approvata, si stabiliva un sussidio per queste scuole non classificate e si diceva a favore di quei maestri, i cui assegni non arrivassero a un certo limite che la legge avrebbe indicato.

A me pare che queste osservazioni chiariscano i dubbi ragionevoli dell'Ufficio Centrale del Senato...

Senatore CORSI L. Domando la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.... Allorquando la scuola è classificata cioè è stabilita in un grosso comune, il comma torna in certa misura utile alla diffusione dell'insegnamento.

Dove invece le scuole non sono classificate e dove non si può parlare di stipendio, il comma cessa di avere effetto, e così ora come prima i maestri ricevono quell'assegno che è stato determinato dalle convenzioni particolari stipulate tra il comune ed il maestro.

PRESIDENTE. Il Senatore Corsi Luigi ha la parola.

Senatore CORSI L. Dichiaro francamente che non comprendo come l'onorevole Ministro, che degnamente presiede alla Istruzione Pubblica del Regno, si affatichi tanto per mantenere il secondo comma dell'articolo in discussione, che molti, moltissimi dei nostri Colleghi, credo, tro-

vano inutile ed anche dannoso a tutte le scuole miste rurali.

L'ultimo comma anzidetto dice: « Gli stipendi minimi fissati per le maestre nell'annessa tabella valgono anche per quelle che insegnano nelle scuole maschili o miste non obbligatorie ».

Dunque qui non si tratta, a mio avviso, che delle scuole maschili o miste non obbligatorie, di frazioni rurali le quali non hanno più di 200 o 300 abitanti.

Che cosa succederà con questa insistenza di volere mantenere questo comma, mentre abbiamo due o tre mila scuole rurali miste, le quali vivono di contributi volontari? Queste scuole, perchè sono facoltative, saranno soppresse. Di queste scuole io ne conosco alcune che si trovano in cima agli Appennini, sparse in piccole borgate di venti o trenta casolari al più e contano talvolta una quarantina di ragazzi. Tali fanciulli dovrebbero superare molte difficoltà per andare alla scuola del capoluogo. Per mantenere queste scuole si tassano i poveri contribuenti, ed io sono di quelli che procuro, per mezzo della Commissione cui presiede l'onorevole Ministro, qualche sussidio dal Ministero ad alcune scuole di quelle povere località. Malgrado tutte le difficoltà che quei ragazzi hanno da superare, a causa delle nevi e delle acque, per recarsi alla scuola del capoluogo, pure essi imparano più facilmente degli altri, e quelle scuole elementari riescono benissimo, forse perchè più isolate.

I comuni che hanno già due o tre scuole elementari obbligatorie nel capoluogo, non possono dare un sussidio a queste scuole rurali; quindi quei poveri abitanti per fare istruire la prole la riuniscono talvolta nella parrocchia ovvero nell'oratorio.

Ora vorrete voi obbligare queste piccole frazioni a dare lire 560 alla maestra della loro scuola? Tali scuole non essendo obbligatorie, cesseranno per la impossibilità nei comuni rurali di provvedere ai locali ed alla spesa della maestra; e mentre il signor Ministro per soverchio zelo vuol favorire l'istruzione pubblica, finirà per far danno alla medesima.

Non si opponga l'onorevole Ministro alla proposta dell'Ufficio Centrale, che vuole la soppressione del comma in discorso. Si tratta di un

desiderio giusto e logico, mentre nello stesso tempo la legge riuscirà più chiara.

Il signor Ministro ci disse aggiungiamo al comma le parole *non classificabili*.

L'aggiunta proposta parrà efficace all'onorevole Ministro, ma noi dell'Ufficio Centrale, e molti dei nostri Colleghi, non crediamo che questa spieghi il nostro intento.

Il nostro intento è di rendere queste scuole miste, non obbligatorie, libere, secondo lo spirito della legge, affinchè, non potendo le insegnanti aver pretese, possano esser mantenute dalle borgate rurali troppo distanti dal loro capoluogo.

Queste scuole rurali sono utilissime ai contadini, ed appunto perchè rurali sono quasi tutte dipendenti da piccoli e poveri comuni, che per solito non hanno più di due o tre mila lire di attivo nel loro bilancio, con le quali debbono provvedere alla scuola elementare maschile e femminile, al medico, al donzello municipale e qualcuno perfino al campanaro.

L'Ufficio Centrale adunque, per il bene dell'istruzione elementare, perchè non si sopprimano molte centinaia di scuole miste in quei luoghi alpestri che ne hanno maggiormente bisogno, prega il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica a voler acconsentire che l'inciso in questione del 1° articolo sia soppresso, secondo la nostra proposta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Io avevo dichiarato innanzi come riconoscendo l'opera dell'Ufficio Centrale, ero disposto ad accettare gli emendamenti suoi. Perciò avrei cattivo garbo insistendo in una modificazione che, secondo me, attuerebbe il concetto che ha l'Ufficio Centrale, quando esso crede invece che si ottenga il meglio colla soppressione del comma.

Io accetto la soppressione del comma ultimo e del penultimo dell'art. 1, e quell'ordine di idee in cui l'Ufficio Centrale si è messo.

Senatore CORSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L. Io ringrazio il signor Ministro, che con tanto zelo presiede alla Pubblica Istruzione, di aver acconsentito alla soppressione del comma del primo articolo, e nei

miei ringraziamenti sono compresi anche quelli di tutto l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione su quest'articolo.

Lo rileggo:

Art. 1.

Gli stipendi dei maestri elementari delle scuole classificate, nel primo triennio dalla pubblicazione di questa legge, saranno [proporzionalmente elevati al minimo fissato dall'unita tabella.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo comune. Ai maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, saranno computati gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge.

I maestri che da dodici anni anteriori a quello in cui andrà in vigore la presente legge insegnano nell'istesso comune, i quali non abbiano per disposizione di esso l'aumento sessennale o uno stipendio che equivalga già al minimo obbligatorio secondo la presente legge, e che non ottengano per effetto di questa un miglioramento equivalente a un decimo dell'attuale loro stipendio, godranno di un primo aumento sessennale l'anno dopo che andrà in vigore questa legge.

L'aumento di un decimo avrà luogo, allo scadere di ciascun sessennio, per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio iniziale, per modo che sia sempre assegnato al maestro lo stipendio minimo portato dalla tabella, aumentato progressivamente dei decimi corrispondenti a ciascuno dei quattro sessenni.

È aperta la discussione su questo articolo testè letto.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Nella Relazione dell'Ufficio Centrale si fa questa avvertenza:

« Chè anzi, taluni aumenti al di sopra delle

800 lire che si concedono con una mano, verranno in molta parte ritolti dall'altra, perchè l'azione del fisco si farà sentire sotto forma d'imposta sulla ricchezza mobile, che non colpisce gli stipendi inferiori alle 800 lire ».

Io temo quindi che si renda illusorio il beneficio che si fa coll'art. 2 ai maestri aumentando loro di un decimo ad ogni sessennio lo stipendio, illusorio almeno per alcuni maestri.

E difatti guardando alla tabella degli stipendi che va unita al disegno di legge, le maestre superiori di terza classe delle scuole urbane avrebbero uno stipendio minimo di lire 800, le maestre inferiori delle scuole urbane di prima classe parimenti uno stipendio di lire 800.

I maestri superiori delle scuole rurali di terza classe uno stipendio di lire 800; i maestri inferiori di prima classe delle scuole rurali lire 800.

Ora, facendosi l'aumento di un decimo, verrebbero a percepire lire 880; ma, se fosse lo stipendio colpito dalla tassa di ricchezza mobile, pare a me che i maestri invece di avere un aumento, finirebbero per percepire meno di prima o che l'aumento si ridurrebbe a ben poca cosa.

A me sembra quindi che si dovrebbe fare una esenzione dalla tassa per gli stipendi dei maestri, o che quanto meno si dovrebbe disporre, che per gli effetti dell'aumento del decimo gli stipendi dei maestri non siano assoggettati alla tassa sulla ricchezza mobile.

Sottopongo questa mia opinione all'onorevole Ministro delle Finanze ed all'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. L'onorevole Riberi ha fatto appello all'Ufficio Centrale, ed io devo solamente avvertire, che l'Ufficio Centrale doveva semplicemente rilevare il fatto, che sta nella sua pienezza. Il signor Ministro delle Finanze dirà, se egli possa consentire, o no, alla proposta del proponente.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Parmi evidente che non possa farsi una eccezione per i maestri elementari circa l'applicazione della legge di ricchezza mobile; varrebbe quanto

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

creare un privilegio assolutamente inammissibile nella nostra legislazione tributaria. D'altronde io credo che non si verificherà nella misura detta dall'onorevole Riberi, l'inconveniente di una grande diminuzione del beneficio a favore dei maestri; imperocchè il *minimum* dello stipendio non soggetto alla imposta di ricchezza mobile; continuerà ad essere esente, e vi sarà soltanto soggetta la differenza tra la somma non imponibile e i quattro ottavi della residuale somma effettiva.

Mi pareva che l'onorevole Riberi supponesse che la concessione del decimo di aumento sullo stipendio importasse la conseguenza che anche la parte di stipendio ora esente dalla tassa dovesse esservi soggetta; ma ciò non sta in fatto.

Per conseguenza debbo pregare l'onorevole Riberi a non insistere, ed a non presentare alcuna proposta a questo riguardo, la quale dal Ministero non potrebbe essere accettata.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Dietro gli schiarimenti datimi dall'onorevole Ministro delle Finanze, e se realmente l'imposta sulla ricchezza mobile viene a colpire soltanto il decimo, io debbo riconoscere....

Voci. No, no.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Permetta, onorevole Riberi, che io mi spieghi meglio.

Attualmente i maestri sono esenti fino a 400 lire, e la rendita imponibile corrisponde ai quattro ottavi della somma eccedente nelle proporzioni stabilite dalla legge.

Lo stipendio di 800 lire non è imponibile, perchè, ridotto alla metà, non eccede il *minimum* esente di 400. Coll'aumento del decimo, 80 lire, il maestro elementare pagherà mediante ruolo l'imposta sulla metà della somma differenziale; una somma, se non erro, presso a poco di 30 a 40 lire, cioè una somma molto minore dell'aumento del decimo dello stipendio, che dà pur luogo ad aumento all'eventuale pensione. E ciò avviene nel caso veramente sfavorevole delle 800 lire tolte ad esempio.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Ringrazio l'on. Ministro di questa spiegazione, e non faccio alcuna proposta sebbene, sia pur sempre vero che l'aumento al disopra delle L. 800 verrà in molte parti tolto ai maestri, come osservò l'Ufficio Centrale nel brano di Relazione da me citato, dall'imposta sulla ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Annessa a quest'articolo vi è una tabella; per conseguenza bisognerà leggerla ed approvarla.

Si dà quindi lettura di questa tabella.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886

Tabella per gli stipendi minimi legali proposti col disegno di legge.

CATEGORIA E GRADO		1 ^a Classe	2 ^a Classe	3 ^a Classe	
Scuole urbane . . .	Superiori	Maestri	1,320	1,110	1,000
		Maestre	1,056	880	800
	Inferiori	Maestri	1,000	950	900
		Maestre	800	760	720
Scuole rurali . . .	Superiori	Maestri	900	850	800
		Maestre	720	680	640
	Inferiori	Maestri	800	750	700
		Maestre	640	600	560

Senatore VALLAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VALLAURI. A me pare che il primo comma di questo articolo non risponda al giusto desiderio che ha il signor Ministro di migliorare la condizione dei maestri elementari.

L'articolo stabilisce che a questi maestri sia aumentato di un decimo lo stipendio ad ogni sessennio di effettivo servizio; ma prescrive altresì che questo servizio sia dai maestri prestato per tutti i sei anni nel medesimo comune.

Ora io dico che questa condizione impedirà ben sovente il vantaggio che si vorrebbe arrecare ai maestri con questa legge. Difatto nessuno di noi ignora che molte sono le cagioni per le quali un maestro, anche senza sua colpa e mal suo grado, può essere obbligato a trasferirsi in altro comune, prima che sia compiuto il sessennio prescritto dalla legge. Ed a tacere delle cagioni derivanti dalle qualità del clima o dallo stato di salute del maestro,

basterà il notare che nei piccoli comuni principalmente, sono innumerevoli le gare che sorgono, innumerevoli i pettegolezzi che si spargono, innumerevoli i raggiri che si ordiscono anche per lievi e futili cagioni o per sola malignità; talchè non di rado avviene, che un maestro, benchè lodevole per l'esatto adempimento dei suoi doveri, sia fatto segno a gravi persecuzioni che l'obbligano ad abbandonare il suo posto e recarsi altrove per provvedere alla sua tranquillità. Ed ecco, onorevoli Colleghi, ecco questi gregari dell'istruzione pubblica privati per questo motivo del diritto che avrebbero acquistato ad un accrescimento di stipendio.

Per la qualcosa io credo che la prudenza e la giustizia del legislatore debbano impedire il danno che deriverebbe ai maestri da questo obbligo loro imposto di avere un servizio sessennale, prestato sempre nel medesimo comune; e perciò propongo un leggiero emendamento;

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1886.

propongo che si sopprimano le parole « nel medesimo comune ».

Così il primo comma dell'articolo sarebbe ridotto a questi termini:

« Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio ».

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. L'emendamento dell'on. Senatore Vallauri consiste nella soppressione, al primo comma dell'art. 2°, delle parole: *nel medesimo comune*.

L'onorevole Senatore propone che il sessennio al maestro si computi per l'effetto dell'aumento del decimo qualunque sia il luogo dove egli ha prestato il servizio.

Per dimostrare la convenienza di questo emendamento chiama l'attenzione del Senato sulle molte cagioni le quali rendono mal sicura la permanenza del maestro nel medesimo luogo, gare di partiti, raggiri, influenze diverse indipendenti tutte dal modo con cui il maestro adempie il suo dovere.

Veramente queste cose avvengono infine di rado, e se la condizione del maestro non avesse che la difesa della legge che si discute, bisognerebbe certamente accogliere i suggerimenti dell'onorevole Senatore, ed in qualche modo provvedere allo sconcio avvertito. Ma noi abbiamo tutelato con legge precedente la condizione del maestro, la quale presentemente è questa: esso è nominato per un biennio che è il suo periodo di prova. Finito il biennio, se il suo servizio è lodevole, ha diritto ad una convenzione per un sessennio; se cessato il sessennio si è portato bene, di diritto è confermato a vita. Quindi la carriera del maestro è sicura se egli compie il suo dovere; sicurtà data a lui, sottraendo al giudizio del comune ed assoggettando la carriera scolastica del maestro al giudizio del Consiglio provinciale scolastico.

Quindi ciò che è giusto nell'osservazione dell'onorevole Senatore preopinante; è stato compreso nelle prescrizioni le quali contengono l'azione del comune nei limiti del giusto e della ragione.

Ciò essendo l'onorevole preopinante ben vede

che i pericoli per la carriera del maestro non vi sono.

Senatore VALLAURI. Domando la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Nessun maestro può essere licenziato, senza che si stabilisca un processo il quale può percorrere tutti quanti i gradi di giurisdizione; imperocchè dall'ispettore e dal comune e dal Consiglio provinciale scolastico sale in ultima ragione al Ministero.

Ora gare di partito non possono fare sì che un maestro, che ha fatto bene e legittimamente il suo dovere, appaia di non averlo fatto; e le cause di pena le quali sono nella legge, tutelano, chè pur si dimostra necessario, la bontà della scuola. Per questa ragione io prego l'onorevole Senatore Vallauri, la cui intenzione è onestissima, a volere abbandonare il suo emendamento, imperocchè i pericoli da esso temuti sono scongiurati dall'autorità della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cantoni ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Aveva chiesta la parola un momento prima che la chiedesse l'onorevole Ministro per rilevare, che pure agli inconvenienti accennati testè dall'onorevole Vallauri si curò di provvedere colla legge del 1° marzo 1885 sulla nomina e promozione dei maestri elementari. Poichè io, che ebbi l'onore di essere Relatore in Senato per quella legge, ben rammento che allora furono lungamente dibattuti anche i provvedimenti atti ad ovviare i guai lamentati dall'onorevole Vallauri.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Vallauri.

Senatore VALLAURI. La legge citata dall'onorevole Ministro e dall'egregio preopinante assicura soltanto al maestro il diritto all'aumento dello stipendio dopo il sessennio di servizio; ma durante il sessennio il Consiglio comunale può congedare il maestro, e questi perde il diritto che avrebbe acquistato all'aumento stabilito dalla legge.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Non può essere congedato; vi osta la legge.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Ho chiesto di parlare per dar lettura dell'articolo 7 della

legge 1° marzo 1885, molto opportunamente ricordata dall'onorevole Ministro e, dopo di lui, dal Senatore Cantoni, che riferì sul progetto diventato legge colla data anzidetta.

« Il maestro, dice l'articolo 7, che ottenne una prima nomina, deve compiere un biennio di prova in un medesimo comune.

« Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato, s'intenderà nominato per un sessennio ».

Di qui l'onorevole preopinante si deve far persuaso, che per disposizione di legge è escluso il caso, che un comune possa volontariamente licenziare il maestro, tuttavolta che questi abbia tenuto una regolare condotta. Potrà quindi il medesimo tenersi sicuro, che non soffrirà interruzione di servizio nello stesso comune, tranne i casi previsti dalla legge, cosicchè non è a dubitare, che tranne il caso di colpa o negligenza del maestro la disposizione contenuta in questo articolo spiegherà interamente i suoi effetti.

Senatore VALLAURI. Per lo meno nel primo biennio può essere congedato.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando scusa. Il biennio è tempo di prova; esso non concede alcun diritto all'insegnante. Questa quistione fu vivamente dibattuta in Senato, ed io che ebbi, non so ben dire, se l'onore o la disgrazia, di far parte insieme coll'onorevole Cantoni, che ne fu il Relatore, della Commissione che esaminò il detto progetto di legge, ricordo perfettamente qual è l'intelligenza che venne data all'articolo 7.

Creda poi l'onorevole Vallauri, che se vi sono pettegolezzi e dispetti da una parte, vi sono pur troppo le bizze ed i pettegolezzi anche dall'altra. *Iliacos intra muros peccatur et extra*. Anzi, io persisto a ritenere, che con la legge del 1° marzo 1885 si è alquanto sminuita l'autorità dei comuni, ed ora si andrebbe un po' troppo al di là del giusto segno, quando si accettasse la proposta di aggravare i bilanci dei comuni, costringendoli a corrispondere gli aumenti sessennali ai maestri, che sono andati a prestare servizio in altri paesi.

Bisognerebbe in ogni evento prevedere un caso, che non è previsto nella proposta dell'onorevole Vallauri. Possono accadere dei casi, e spesso avvengono, nei quali il maestro si licenzia volontariamente da un comune per andare al servizio di un altro, migliorando la propria sorte. Io non vorrei credere, che fosse

nell'animo dell'onorevole Vallauri di voler costringere il comune dal quale il maestro si è allontanato, a corrispondergli l'aumento sessennale; e però, anche per questa ragione io lo prego a non insistere nella sua proposta, ed a voler approvare l'articolo, come venne adottato nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vallauri intende d'insistere nella sua proposta di emendamento?

Senatore VALLAURI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora essendo già stato letto l'articolo 2, se nessun altro chiede di parlare, lo pongo ai voti assieme alla relativa tabella.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

In separato capitolo del bilancio della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di tre milioni per concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari; però nel primo anno il fondo sarà solamente di un milione e nel secondo di due.

Questo concorso dello Stato non potrà superare mai i due terzi della spesa portata dal prescritto aumento di stipendio.

Il concorso dello Stato sarà dato per l'intera somma ai comuni considerati nell'art. 1 del Regio decreto in data 19 aprile 1885, n. 3099, serie 3^a, che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1° marzo 1885.

Saranno preferiti per il concorso dello Stato fino ai due terzi:

a) quei comuni, nei quali la sovrainposta ai terreni ed ai fabbricati ha già raggiunto il limite massimo consentito dalle leggi, o che abbiano applicato almeno due tasse locali;

b) quelli che nelle frazioni mantengono scuole non obbligatorie;

c) quelli dove è maggiore la frequenza degli alunni alla scuola.

L'elenco dei contributi pagati ai comuni, a termini della presente legge, sarà ogni anno allegato al bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

-(Approvato).

Art. 4.

Prima dell'anno finanziario 1888-89, il Ministro della Pubblica Istruzione proporrà al Parlamento i provvedimenti che secondo le risultanze di un bilancio tecnico saranno necessari per il Monte pensioni degli insegnanti elementari, in conseguenza del maggior onere derivante ad esso dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore il 1° novembre 1886.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Ora si procede allo spoglio delle urne per le votazioni fatte in principio di seduta.

Leggo frattanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomeridiane.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate-Pozzolo;

Stipendi dei maestri elementari.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel Regio Esercito;

Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858, sull'avanzamento dell'armata di mare;

Aggiunta alla legge 8 giugno 1874, concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di assisie.

III. Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla Circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

IV. Interpellanza del Senatore Riberi al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sulla condizione giuridica dei ricoverati nei Manicomi.

Risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta:

1. Assestamento dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886:

Votanti	85
Favorevoli	70
Contrari	15

(Il Senato approva).

2. Diminuzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari:

Votanti	85
Favorevoli	74
Contrari	11

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6).